

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 7 aprile 2007

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2006, n. 37.

Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti
acquatici e regolamentazione della pesca Pag. 2

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2006, n. 38.

Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di
alimenti e bevande Pag. 10

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
6 dicembre 2006, n. 0372/Pres.Regolamento recante criteri e modalità per l'applicazione
dell'aliquota Irap nella misura del 3,25 per cento in attuazione
dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006,
n. 2 (legge finanziaria 2006) e successive modifiche.
Approvazione Pag. 15DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 dicembre 2006, n. 0373/Pres.Regolamento di esecuzione dell'art. 92 della legge regionale
5 dicembre 2005, n. 29 in materia di partecipazione della
Regione alla spesa sostenuta dai comuni per l'effettuazione del
censimento dei locali storici e per le revisioni. Approvazione.
Pag. 17DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 dicembre 2006, n. 0375/Pres.Legge regionale n. 4/2005. Regolamento concernente criteri
e modalità per la concessione alle piccole e medie imprese di
incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che sup-
portino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del capo I della
legge regionale n. 4/2005. Approvazione modifiche e
integrazioni Pag. 19DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 dicembre 2006, n. 0376/Pres.Legge regionale n. 26/2005, art. 27. Regolamento concer-
nente la tutela dei prodotti brevettati ai sensi dell'art. 27 della
legge regionale n. 26/2005 (Disciplina generale in materia di
innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).
Approvazione Pag. 20

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 2007, n. 1.

Modifica dell'indennità di carica del garante regionale per
l'infanzia e l'adolescenza - legge regionale 17 febbraio 2005,
n. 9. Pag. 20

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 18 settembre 2006, n. 10.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio
per l'anno finanziario 2006. Pag. 21

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2006, n. 11.

Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 37 (promo-
zione della costituzione di una società per azioni per la progetta-
zione, esecuzione, manutenzione e gestione a tariffa o a pedaggio
della rete autostradale e di infrastrutture di viabilità a pedaggio
nel Lazio). Disposizioni transitorie. Pag. 26

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2006, n. 12.

Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (pianifi-
cazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vin-
colo paesistico) e successive modifiche Pag. 27

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2006, n. 13.

Istituzione e disciplina del consiglio regionale dell'economia
e del lavoro. Abrogazione dell'art. 22 della legge regionale
6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche Pag. 28

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2006, n. 37.

Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 1 dal 4 gennaio 2007)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Principi, finalità e ambito di applicazione

1. La Regione Piemonte riconosce negli ecosistemi acquatici e nella fauna acquatica una componente essenziale del patrimonio naturale regionale e della gestione delle risorse idriche in generale.

2. La Regione, in conformità con la normativa comunitaria, statale e regionale vigente, valorizza gli ecosistemi acquatici e la fauna acquatica presente nelle acque del territorio regionale, promuove e disciplina l'esercizio dell'attività alieutica, attua interventi di conservazione ambientale, promuove la ricerca e la sperimentazione scientifica.

3. La Regione, con la collaborazione degli enti locali, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, persegue i seguenti obiettivi:

a) garantire la salvaguardia degli, ambienti acquatici e della fauna acquatica autoctona nel rispetto dell'equilibrio biologico e della conservazione della biodiversità;

b) provvedere alla tutela e, ove necessario, al ripristino degli ecosistemi acquatici;

c) gestire e promuovere un esercizio dell'attività alieutica compatibile con l'ambiente quale fenomeno ricreativo e sociale;

d) coinvolgere e responsabilizzare per una corretta fruizione degli ambienti acquatici il maggior numero di cittadini, in forma singola o associata;

e) attuare le disposizioni comunitarie e nazionali relative alla conservazione degli habitat acquatici naturali e seminaturali come previsto dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

f) promuovere e coordinare attività di valorizzazione e incremento della fauna ittica autoctona regionale;

g) sviluppare e diffondere la conoscenza della fauna acquatica, dell'ambiente in cui vive e delle metodologie per la tutela;

h) promuovere la ricerca, la sperimentazione e l'acquisizione di nuove conoscenze territoriali nei settori dell'ecologia degli ecosistemi acquatici, dell'idrobiologia, della biologia e della gestione della fauna acquatica;

i) promuovere lo sviluppo di specifiche iniziative con finalità legate ad attività di tutela ambientale, di divulgazione, di didattica, di fruizione turistica e ricreativa, riguardanti gli ecosistemi acquatici e l'attività alieutica.

4. L'esercizio della pesca consentito in tutte le acque del territorio regionale, nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria, statale e regionale in materia, fatto salvo quanto disposto per la pesca nelle acque comuni del lago Maggiore dell'Italia e della Svizzera, disciplinata da apposita convenzione e accordi nell'ambito dei rapporti italo-elvetici.

5. Sono soggette alla disciplina della presente legge tutte le acque superficiali del territorio regionale.

Art. 2.

Funzioni della Regione

1. Sono di competenza della Regione:

a) le funzioni, legislativa, regolamentare e di adozione di normative tecniche e linee guida;

b) la programmazione regionale, l'indirizzo e il coordinamento;

c) i rapporti con l'Unione europea, con lo Stato, con le altre regioni, con enti nazionali ed enti regionali;

d) la ripartizione delle disponibilità finanziarie agli enti locali per l'attuazione delle funzioni conferite;

e) l'approvazione di programmi e direttive di attuazione di misure e disposizioni comunitarie e nazionali;

f) il coordinamento delle rilevazioni statistiche comunitarie, nazionali e regionali;

g) il coordinamento per la realizzazione del sistema informativo regionale;

h) l'attuazione di specifici programmi e progetti di rilevanza strategica di iniziativa regionale, compresa l'erogazione di incentivi, qualora, ai fini dell'efficacia della scelta programmatica, sia utile l'unitario esercizio a livello regionale;

i) le attività di ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione e divulgazione;

j) le funzioni, comprese le nomine, relative a commissioni e comitati a carattere regionale.

2. In caso di inadempienza da parte delle province delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti, la Regione, previa diffida a provvedere entro un congruo termine, adotta i provvedimenti sostitutivi, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali).

Art. 3.

Funzioni delle province

1. Le province esercitano le funzioni in materia di pesca ad esclusione delle funzioni espressamente riservate alla Regione e di quelle che richiedono accordi con altre regioni.

2. Le province adottano regolamenti finalizzati alla gestione di corpi idrici classificati ai fini della pesca e per il raggiungimento delle finalità dei piani provinciali per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca.

3. Le province, qualora sia accertata l'urgente ed eccezionale esigenza di tutelare l'equilibrio biologico del patrimonio ittico, in particolare per quanto riguarda quello autoctono, o per sopravvenute particolari condizioni ambientali o meteorologiche, sentiti i comitati consultivi provinciali, vietano temporaneamente l'attività di pesca, anche per singole specie, su tutti o su parte degli ambienti acquatici di competenza o loro porzioni.

Art. 4.

Organizzazioni piscatorie riconosciute

1. Sono riconosciute nel territorio regionale organizzazioni piscatorie non perseguiti fini di lucro ed istituite con atto pubblico o scrittura privata registrata. Tali organizzazioni sono suddivise in funzione delle loro caratteristiche:

a) riconosciute a livello nazionale e con strutture periferiche ed iscritti in almeno in quattro province della Regione Piemonte;

b) con almeno centocinquanta aderenti in possesso della licenza di pesca residenti nella provincia.

2. Il limite previsto dal comma 1, lettera b) può essere derogato dalla provincia competente per territorio; da un minimo di venticinque aderenti ad un massimo di cinquecento aderenti in possesso della licenza di pesca residenti nella provincia.

3. Le organizzazioni piscatorie riconosciute hanno lo scopo di:

a) organizzare i pescatori e tutelare i loro interessi rappresentandoli negli organi consultivi;

b) promuovere e diffondere tra i pescatori, con adeguate iniziative, una maggiore consapevolezza delle esigenze di difesa della fauna ittica e dell'ambiente naturale;

c) collaborare con gli enti pubblici competenti ai fini di una reale partecipazione dei pescatori alla realizzazione degli obiettivi previsti nel settore della tutela e della gestione degli ambienti acquatici e dell'ittiofauna;

d) proporre la nomina di propri agenti di vigilanza e curarne l'aggiornamento professionale o comunque disporre di volontari che collaborino alle funzioni di vigilanza sul territorio;

e) svolgere attività affidate dalle province;

f) organizzare manifestazioni sportive in materia di pesca.

4. La giunta regionale riconosce le organizzazioni piscatorie di cui al comma 1, lettera a), mentre compete alle province territorialmente competenti il riconoscimento delle organizzazioni piscatorie di cui al comma 1, lettera b).

Art. 5.

Comitati dei bacini di pesca

1. I comitati dei bacini di pesca, di seguito denominati comitati di bacino, sono strutture associative di diritto privato regolarmente costituite con atto pubblico, perseguiti finalità in armonia con la presente legge e operanti nell'ambito territoriale del bacino di pesca.

2. Ai comitati di bacino partecipano associazioni e organizzazioni piscatorie riconosciute ed enti comunali in forma singola o consorziata operanti nel territorio del bacino.

3. La costituzione del comitato di bacino è promossa dalla provincia interessata, anche su iniziativa dei soggetti di cui al comma 2, sentito il parere del comitato consultivo provinciale, sui bacini di pesca individuati in coerenza con la pianificazione regionale di cui all'art. 10; per ogni bacino di pesca si prevede un solo comitato di bacino.

4. Le province stipulano convenzioni con i comitati di bacino per l'affidamento di attività e iniziative interessanti il bacino di pesca di competenza secondo modalità stabilite dalle province stesse e riguardanti la pesca dilettantistica, la tutela della fauna ittica autoctona, la valorizzazione e la conservazione degli ambienti naturali, nonché i centri ittiogenici e l'esercizio delle attività di vigilanza volontaria.

Art. 6.

Comitato consultivo regionale

1. Il Presidente della giunta regionale, con decreto, costituisce il comitato consultivo regionale con funzioni consultive, tecniche e propositive in materia di disciplina della pesca e di difesa degli ambienti acquatici.

2. Il comitato consultivo regionale esprime pareri in ordine alla pianificazione regionale di cui all'art. 10 e formula proposte e suggerimenti per la tutela e la corretta gestione degli ambienti acquatici e dell'ittiofauna.

3. Il comitato consultivo regionale è così composto:

a) l'assessore regionale competente per materia o suo delegato che lo presiede;

b) i presidenti o loro delegati dei comitati consultivi provinciali;

c) un rappresentante designato da ogni organizzazione piscatoria riconosciuta rispondente ai requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a);

d) un rappresentante per ciascuno dei comitati consultivi provinciali, eletto tra i propri componenti e appartenente ad una organizzazione piscatoria;

e) tre rappresentanti designati dalle associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale ed operanti sul territorio regionale;

f) un rappresentante designato dall'associazione piscicoltori italiani;

g) tre rappresentanti dei comuni piemontesi, dei quali uno in rappresentanza dei comuni fino a cinquemila abitanti, designati congiuntamente dalle associazioni rappresentative degli enti locali riconosciute a livello regionale;

h) un rappresentante delle comunità montane designato dalla delegazione regionale dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM).

4. Il presidente del comitato consultivo regionale tecnico-scientifico, o suo delegato, partecipa ai lavori del comitato consultivo regionale senza diritto di voto.

5. Un funzionario della competente struttura regionale svolge le funzioni di segretario del comitato consultivo regionale; il segretario redige il verbale delle adunanze, cura la corrispondenza e adempie ad ogni compito affidatogli dal presidente.

6. Non fanno parte del comitato consultivo regionale coloro che hanno riportato condanne penali con sentenza definitiva per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o per reati in materia di pesca.

7. Il presidente convoca il comitato consultivo regionale almeno una volta all'anno, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

8. Il comitato consultivo regionale resta in carica per la durata della legislatura regionale e svolge le sue funzioni sino alla costituzione del nuovo comitato.

9. Ai membri del comitato consultivo regionale, ai sensi della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (compensi ai componenti commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso l'amministrazione regionale), è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute valide.

Art. 7.

Comitato consultivo provinciale

1. La provincia territorialmente competente costituisce il comitato consultivo provinciale con funzioni consultive, tecniche e propositive in materia di ambienti acquatici e pesca.

2. Il comitato consultivo provinciale esprime pareri in ordine al piano provinciale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca e formula proposte e suggerimenti per la tutela e la corretta gestione degli ambienti acquatici provinciali e della fauna ittica.

3. Il comitato consultivo provinciale è così composto:

a) l'assessore provinciale competente in materia o suo delegato che lo presiede;

b) un dirigente della provincia competente per materia o suo delegato;

c) un rappresentante designato da ogni organizzazione piscatoria riconosciuta rispondente ai requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) con strutture periferiche ed iscritti nel territorio provinciale di competenza;

d) non più di dieci rappresentanti designati dalle organizzazioni piscatorie riconosciute, di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) e comma 2, con sede sul territorio provinciale di competenza, eletti in una assemblea dei presidenti o loro delegati, indetta dalla provincia;

e) tre rappresentanti designati dalle associazioni ambientaliste riconosciute, presenti ed operanti nel territorio della provincia;

f) un rappresentante designato dall'Associazione piscicoltori italiani;

g) un rappresentante designato da ciascun comitato di bacino;

h) tre rappresentanti dei comuni piemontesi, dei quali uno dei comuni fino a 5 mila abitanti, designati congiuntamente dalle associazioni rappresentative degli enti locali riconosciute a livello regionale, avuto riguardo alla rappresentanza dei comuni collinari;

i) un rappresentante delle comunità montane designato dalla delegazione regionale dell'UNCCEM;

j) un rappresentante degli enti di gestione delle aree protette presenti sul territorio provinciale designato d'intesa dagli enti stessi.

4. Un funzionario provinciale svolge le funzioni di segretario del comitato consultivo provinciale; il segretario redige il verbale delle adunanze, cura la corrispondenza ed adempie ad ogni compito affidatogli dal presidente.

5. Non fanno parte del comitato consultivo provinciale coloro che hanno riportato condanne penali con sentenza definitiva per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o per reati in materia di pesca.

6. Il comitato consultivo provinciale, quando ritenuto necessario ai fini dell'attuazione della presente legge, si avvale di professionalità esterne su singoli problemi.

7. Il presidente convoca il comitato consultivo provinciale almeno due volte all'anno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

8. Il comitato consultivo provinciale resta in carica per la durata del consiglio provinciale e svolge le sue funzioni sino alla costituzione del nuovo comitato.

Art. 8.

Comitato consultivo regionale tecnico-scientifico

1. Il Presidente della giunta regionale, con decreto, costituisce il comitato consultivo regionale tecnico-scientifico con funzioni tecniche e scientifiche in materia di ambienti acquatici e pesca.

2. Il comitato consultivo regionale tecnico-scientifico esprime pareri tecnici e scientifici su richiesta della Regione, con particolare riferimento:

a) alla tutela, alla conservazione e alla gestione delle popolazioni ittiche autoctone;

b) alla tutela e alla conservazione delle specie acquatiche endemiche o di particolare significato naturalistico;

c) alle azioni di gestione e contenimento o di eradicazione delle specie alloctone;

d) alle azioni di tutela, mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente oppure, all'occorrenza, ripristino e gestione degli ambienti acquatici e delle zone umide;

e) alla riduzione dei fattori di alterazione e di degrado ambientale degli ambienti e della fauna acquatica;

f) ai contenuti tecnici e scientifici di elaborati utili all'applicazione della presente legge e al miglioramento delle conoscenze sulla fauna acquatica del territorio regionale;

g) ai contenuti tecnici della pianificazione regionale prevista all'art. 10;

h) ai contenuti tecnici dei piani provinciali previsti all'art. 11.

3. Il comitato consultivo regionale tecnico-scientifico è così composto:

a) un dirigente regionale competente per materia con funzioni di presidente o suo delegato;

b) un funzionario regionale esperto in normativa di settore individuato dalla struttura competente;

c) un funzionario regionale competente in materia di risorse idriche;

d) un funzionario provinciale esperto in normativa ambientale e di settore individuato dall'Unione province piemontesi;

e) un esperto in idrobiologia;

f) un esperto in ittiologia e biologia della pesca;

g) un esperto in ittiopatologia;

h) un esperto in ambienti acquatici e loro ripristino;

i) un esperto in acquacoltura.

4. Un funzionario della competente struttura regionale svolge le funzioni di segretario del comitato consultivo regionale tecnico-scientifico. Il segretario redige i processi verbali delle adunanze, cura la corrispondenza ed adempie ad ogni compito affidatogli dal presidente.

5. Le Università degli studi operanti in Piemonte, il Consiglio nazionale delle ricerche di Verbania Pallanza e l'Istituto zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta designano gli esperti di cui al comma 3, lettere e), f), g) e h). La nomina è effettuata tenuto conto del curriculum dei candidati.

6. Il comitato consultivo regionale tecnico-scientifico resta in carica per la durata della legislatura regionale e svolge le sue funzioni sino alla costituzione del nuovo comitato.

7. La giunta regionale corrisponde ai componenti del comitato consultivo regionale tecnico-scientifico, in deroga all'art. 1 della legge regionale n. 33/1976, in quanto spettante, per ogni effettiva partecipazione alle sedute, un gettone di presenza e il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 9.

Disposizioni di attuazione e regolamenti

1. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente per materia, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina il funzionamento del comitato consultivo regionale e del comitato consultivo regionale tecnico-scientifico.

2. Le province, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disciplinano il funzionamento del comitato consultivo provinciale.

3. La giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento, secondo i principi individuati all'art. 1 e ai sensi dell'art. 27 dello statuto, disciplina:

a) le licenze e i permessi temporanei di pesca, le procedure e i requisiti per il rilascio degli stessi, nonché le categorie di soggetti che non sono tenuti all'obbligo della licenza;

b) gli attrezzi di pesca, le modalità d'uso, i periodi di pesca delle diverse specie, le misure minime;

c) i casi, le specie ittiche, i luoghi e le modalità di utilizzo del tesserino regionale catture; il quantitativo di pescato;

d) l'importazione di idrofauna, i controlli sanitari, il trasporto e gli allevamenti;

e) l'attività di acquacoltura, pescaturismo e ittiturismo;

f) l'esercizio della piscicoltura agricola nelle zone di risaia;

g) le disposizioni integrative e attuative dell'esercizio della pesca.

Capo II

PIANIFICAZIONE

Art. 10.

Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca e istruzioni operative

1. Il Consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca, di seguito denominato piano regionale.

2. Il piano regionale è revisionato ogni cinque anni ed ha la finalità di individuare le linee strategiche di intervento per attuazione degli obiettivi previsti all'art. 1, comma 3, in coerenza con la regolamentazione dell'attività alieutica e la disciplina regionale e nazionale in materia di acque.

3. Il piano regionale prende atto dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione individuate in attuazione della direttiva 92/43/CEE, può individuare ulteriori siti e zone caratterizzati dalla presenza di specie e di ecosistemi acquatici di interesse comunitario.

4. Il piano regionale è redatto in coerenza con la pianificazione regionale concernente la protezione degli ambienti acquatici e la tutela delle acque.

5. Il piano regionale, oltre ai contenuti dei commi 2 e 3, definisce:

a) i criteri per l'individuazione dell'elenco della fauna acquatica autoctona con l'indicazione delle specie in pericolo, vulnerabili, rare o endemiche per le quali sono necessarie particolari forme di tutela;

b) i criteri per l'individuazione dell'elenco della fauna ittica alloctona con l'indicazione delle specie che necessitano di interventi di contenimento, riduzione o eradicazione;

c) gli strumenti di tutela e conservazione della biodiversità;

d) i criteri di classificazione delle acque in zone ittiche in base alla loro qualità, alla produttività ittiogenica, alla consistenza, tipologia, stato di salute ed endemismi delle popolazioni ittiche presenti ai fini della regolamentazione dell'attività alieutica;

e) i criteri di stesura e di aggiornamento della carta regionale degli ambienti acquatici e della vocazione ittica, denominata di seguito carta ittica regionale;

f) i criteri di individuazione delle seguenti zone di pesca:

1) zone di protezione destinate all'ambientamento, crescita e riproduzione di fauna acquatica autoctona utilizzabile anche per i ripopolamenti;

2) zone turistiche di pesca che possono essere date in concessione per la gestione in via prioritaria a comuni o a organizzazioni piscatorie riconosciute o ai soggetti gestori dei bacini di pesca;

3) zone per attività agonistiche e promozionali dell'attività alieutica;

4) zone chiuse di pesca oppure zone umide artificiali poste al di fuori delle aree di esondazione dei corsi d'acqua, prive di collegamento idrologico con altri ecosistemi acquatici o munite di apposite griglie che impediscano il passaggio del pesce e situate all'interno di proprietà private;

5) zone a regolamentazione particolare oppure tratti di corsi d'acqua o bacini naturali nei quali l'attività di pesca è consentita esclusivamente con rilascio obbligatorio del pesce catturato.

6. La giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore del piano regionale, approva le istruzioni operative di dettaglio, sentiti il comitato consultivo regionale ed il comitato consultivo regionale tecnico-scientifico, previa acquisizione del parere della conferenza permanente Regione-autonomie locali, e sentita la commissione consiliare competente.

7. Le istruzioni operative previste al comma 6 definiscono:

- a) le indicazioni per la redazione dei piani provinciali;
- b) la carta ittica regionale;
- c) l'individuazione puntuale delle zone ittiche;
- d) gli elenchi della fauna acquatica autoctona e alloctona previsti al comma 5, lettere a) e b);
- e) i criteri, modalità e procedure per i ripopolamenti e le immissioni della fauna acquatica;
- f) i programmi di ricerca e sperimentazione ai fini della conservazione degli ambienti acquatici e incremento della fauna acquatica;
- g) i programmi di divulgazione della conoscenza della fauna acquatica, dell'ambiente in cui vive e delle metodologie per la loro tutela;
- h) le indicazioni per il coordinamento della vigilanza esercitata dalle province;
- i) le modalità e le forme di partecipazione delle organizzazioni piscatorie riconosciute o di altri soggetti per la realizzazione degli obiettivi del piano regionale;
- j) i progetti specifici di iniziativa regionale o provinciale;
- k) l'attribuzione delle risorse nei limiti delle disponibilità del bilancio regionale;
- l) ogni altra istruzione attuativa del piano regionale.

8. La giunta regionale, per realizzare la pianificazione per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca, promuove studi e ricerche sulla biologia ed ecologia della fauna acquatica, sulla qualità delle acque, sulla biodiversità dell'ittiofauna, sulle tecniche di recupero e potenziamento delle specie e delle popolazioni ittiche autoctone e sulle tecniche di recupero ambientale.

Art. 11.

Piani provinciali per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca

1. Le province, sentito il comitato consultivo provinciale, provvedono alla stesura dei piani provinciali per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca, di seguito denominati piani provinciali. I piani provinciali, in coerenza con il piano regionale e le istruzioni operative di dettaglio:

- a) attuano a livello provinciale la pianificazione definita a livello regionale;
- b) effettuano la classificazione delle acque in zone ittiche, l'individuazione delle zone ittiche, la redazione e l'aggiornamento della carta ittica provinciale;
- c) individuano le zone di pesca e i corpi idrici ove è possibile praticare la pesca professionale;
- d) definiscono programmi di incremento e ripopolamento della fauna ittica;
- e) definiscono programmi e interventi di tutela degli ecosistemi acquatici e della fauna acquatica di interesse provinciale;
- f) promuovono forme di collaborazione con le organizzazioni piscatorie riconosciute e con i comitati di bacino;
- g) censiscono i diritti esclusivi di pesca;

h) forniscono le valutazioni circa la qualità delle acque di cui alla lettera b) e degli ecosistemi acquatici sulla base di parametri fisici, chimici e biologici significativi, a integrazione dei monitoraggi effettuati ai sensi della normativa in materia di tutela delle acque;

i) raccolgono, elaborano e diffondono i dati relativi alla consistenza delle popolazioni delle specie ittiche presenti nelle acque provinciali al fine di realizzare la pianificazione definita a livello regionale;

j) individuano le popolazioni acquatiche appartenenti alle specie autoctone in funzione della tutela e della fruizione del bene;

k) forniscono valutazioni quantitative e qualitative utili per la razionalizzazione dei ripopolamenti;

l) forniscono i dati sulla capacità biogenica dei corsi d'acqua, al fine di individuare anche le misure minime di cattura;

m) forniscono indicazioni per l'individuazione e la gestione dei Siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione;

n) propongono l'individuazione dei bacini di pesca;

o) individuano i centri ittogenici idonei per la produzione di materiale ittico autoctono destinato ai ripopolamenti e alla tutela della biodiversità;

p) definiscono i programmi di formazione e aggiornamento degli agenti di vigilanza e degli altri soggetti coinvolti nella gestione dell'attività piscatoria;

q) propongono progetti di interesse provinciale;

r) indicano la previsione degli oneri finanziari e delle risorse connesse all'attuazione del piano, ivi comprese le risorse proprie.

2. I piani provinciali hanno durata quinquennale, e possono essere aggiornati prima della scadenza.

3. Le province adottano i piani provinciali entro un anno dall'approvazione del piano regionale e li trasmettono ai competenti uffici della giunta regionale per la verifica di congruità con il piano regionale. I piani provinciali diventano esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla data del loro ricevimento da parte della giunta regionale o a seguito di approvazione espressa entro tale termine.

4. Nell'ipotesi in cui la giunta regionale formuli osservazioni, le province adeguano i piani provinciali entro trenta giorni dalla relativa comunicazione e in tal caso il piano è approvato dalla giunta regionale entro i trenta giorni successivi.

Art. 12.

Lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici

1. Per la tutela dell'ecosistema acquatico e dell'idrofauna nei corsi d'acqua naturali deve essere rispettato il deflusso minimo vitale, come previsto dalla disciplina regionale in materia di tutela delle acque.

2. La Regione, in collaborazione con le province e nel rispetto delle procedure individuate dalla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), modificata dalla legge regionale 10 novembre 2000, n. 54, verifica la compatibilità, con gli obiettivi di tutela e salvaguardia previsti dal piano regionale, degli interventi e delle opere di interesse pubblico o privato che possono modificare gli ambienti acquatici individuati dal piano regionale.

3. Gli adempimenti previsti al comma 2 si applicano anche per le valutazioni degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, come previsto dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e per la valutazione di incidenza prevista dall'art. 6 della direttiva n. 92/43/CEE e recepita dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

4. Per gli ambienti acquatici individuati dal piano regionale, la Regione e le province adottano i provvedimenti cautelari di loro competenza, di inibizione e di sospensione, per la realizzazione di opere e lo svolgimento di attività che mettano in pericolo la sopravvivenza degli ecosistemi acquatici.

5. La provincia competente per territorio autorizza, ai fini della salvaguardia della fauna ittica, la messa in secca di corsi d'acqua, bacini e canali, compresi quelli privati in comunicazione con acque pubbliche. Il soggetto che effettua il prosciugamento, nei casi di urgenza comunque avvisa la provincia e, in ogni caso recupera ed immette la fauna ittica nelle acque pubbliche a proprie spese.

6. I progetti delle opere d'interesse pubblico o privato che prevedono l'occupazione totale o parziale degli alvei prevedono la costruzione di idonee scale di risalita atte a favorire la libera circolazione dei pesci.

7. Per le dighe, le briglie e gli sbarramenti in genere, già esistenti, quando la loro stabilità richiede opere di manutenzione straordinaria o ristrutturazione, è realizzato quanto disposto nel comma 6.

8. La progettazione e la realizzazione delle opere di difesa spondale e di messa in sicurezza dei corpi idrici prevedono opportuni accorgimenti per la salvaguardia della fauna acquatica e degli ambienti.

9. Le amministrazioni che rilasciano le concessioni di derivazioni d'acqua inseriscono nei disciplinari disposizioni per la tutela della fauna acquatica e prevedono il rilascio continuo di una quantità d'acqua sufficiente a garantire, anche nei periodi di magra, la sopravvivenza e la risalita dell'ittiofauna.

10. Al fine di salvaguardare la fauna acquatica, lo scarico in acque pubbliche delle acque di lavaggio dei materiali sabbiosi e ghiaiosi lavorati negli impianti di estrazione e frantumazione avviene previa decantazione dei fanghi in sospensione.

11. Per gli adempimenti di propria competenza, la Regione e le province si avvalgono del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale.

12. I commi 1, 6 e 7 non si applicano ai canali, ai bacini artificiali creati a scopo irriguo ed ai canali di derivazione idrica per gli impianti di acquacoltura, ad eccezione delle opere di presa.

13. La giunta regionale, sentite le province, disciplina modalità e procedure per l'attuazione del presente articolo.

Art. 13.

Impianti e bacini privati per la pesca a pagamento

1. Il gestore degli impianti e dei bacini privati per la pesca a pagamento o di quelli delle relative derivazioni trasmette alla provincia competente una descrizione tecnica della propria attività, comprensiva dell'indicazione delle specie ittiche presenti negli impianti.

2. Le province dispongono modalità e criteri per gli adempimenti di cui al comma 1 e provvedono, quando l'impianto è collegabile in modo diretto o indiretto con acque pubbliche, all'adozione di misure idonee ad evitare diffusioni incontrollate di fauna ittica alloctona.

3. È vietato ai fruitori degli impianti e dei bacini privati asportare prodotti vivi.

Art. 14.

Diritti esclusivi di pesca

1. Permangono fino alla loro scadenza i diritti esclusivi di pesca esercitati da privati, enti e associazioni in virtù delle leggi statali, negli ambienti acquatici naturali ed artificiali, in atto alla data d'entrata in vigore della presente legge.

2. L'esercizio delle funzioni amministrative concernenti i diritti esclusivi di pesca è conferito alle province.

3. I titolari di diritti esclusivi di pesca comunicano alla provincia, entro il 30 settembre di ogni anno, il programma di gestione per l'anno successivo. Le province approvano il programma con le eventuali prescrizioni e ne danno notizia agli interessati entro il mese di gennaio di ciascun anno.

4. Il programma di cui al comma 3 prevede anche l'eventuale piano di ripopolamento previsto per l'anno successivo. Per ciascun intervento di ripopolamento il titolare del diritto esclusivo dà preavviso al competente ufficio provinciale, al quale trasmette i verbali di semina controfirmati da agenti di vigilanza.

5. Le province esercitano la vigilanza ed il controllo sulla gestione dei diritti esclusivi di pesca.

6. I titolari dei diritti esclusivi di pesca delimitano le aree di pesca riservata con tabelle, che mantengono in buono stato di conservazione e di leggibilità.

7. Le province, in caso di inosservanza delle norme del presente articolo, previa diffida, dichiarano la decadenza del diritto esclusivo di pesca.

8. Le province effettuano la ricognizione dei diritti esclusivi di pesca esistenti. A tal fine, i titolari di diritti esclusivi di pesca esibiscono i documenti attestanti la titolarità dei diritti stessi alla provincia competente entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza.

9. Le province trasmettono alla Regione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli elenchi dei diritti esclusivi di pesca accertati, nonché una relazione sulle misure adottate.

10. In caso di vendita del diritto esclusivo di pesca il titolare ne dà preventiva comunicazione alle province competenti per territorio alle quali è riservato il diritto di prelazione.

11. Le province autorizzano i titolari dei diritti esclusivi di pesca alla cattura, nei tratti di loro competenza, di soggetti di specie ittiche per la riproduzione artificiale, secondo i criteri del piano regionale.

12. Le province, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disciplinano i diritti esclusivi di pesca in coerenza con quanto previsto dal presente articolo.

Art. 15.

Usi civici di pesca

1. L'esercizio della pesca nelle acque soggette a diritto di uso civico si svolge in conformità a quanto disposto dall'art. 10 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno) e dalle successive disposizioni in materia.

2. La giunta regionale approva le disposizioni attuative del comma 1, sentite la Conferenza Regione-autonomie locali e le commissioni consiliari competenti.

Capo III

ATTIVITÀ AVENTI AD OGGETTO LA FAUNA ITTICA

Art. 16.

Esercizio della pesca

1. Costituisce legittimo esercizio di pesca ogni atto diretto alla cattura della fauna acquatica mediante l'impiego di attrezzi e modalità consentite.

2. La fauna acquatica trattenuta appartiene a chi legittimamente la cattura.

3. È vietato il rilascio nelle acque del territorio regionale di ogni esemplare catturato appartenente a specie di fauna ittica alloctona che necessita di interventi di eradicazione individuata ai sensi dell'art. 10, comma 5, lettera b).

Art. 17.

Interventi ai fini gestionali

1. In tutte le acque presenti nel territorio regionale le province effettuano le attività di ripopolamento immissione e prelievo a fini gestionali della fauna ittica direttamente o attraverso soggetti individuati dalla provincia stessa.

2. È vietato immettere pesci in qualunque ambiente acquatico senza l'autorizzazione della provincia competente per territorio.

3. Le province, i soggetti individuati ai sensi del comma 1 e i titolari o concessionari di diritto esclusivo di pesca e di uso civico effettuano l'attività di ripopolamento nei limiti stabiliti dalla programmazione regionale e provinciale. Le province entro il 31 ottobre di ogni anno approvano il programma per i ripopolamenti ittici da attuarsi nei dodici mesi successivi.

4. Le province autorizzano l'uso di apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico, nonché l'uso di altri attrezzi in deroga alle norme della presente legge, esclusivamente per la cattura della fauna acquatica a scopo di ripopolamento, nonché in caso di asciutta o a scopi scientifici.

5. Le province possono interdire la pesca in occasione delle attività previste dai commi 1 e 4, al fine di ottimizzarne il risultato.

6. La produzione a scopo di ripopolamento di particolari specie autoctone per le quali è necessario conservare l'originalità e la variabilità genetica, avviene nei centri ittiogenici individuati nel piano provinciale, con riproduttori catturati in ecosistemi acquatici analoghi oppure allevati in ambienti artificiali realizzati allo scopo o in ambienti naturali appositamente individuati.

7. Le province stabiliscono le modalità tecniche di gestione e di controllo dei centri ittiogenici e delle connesse attività di ripopolamento in coerenza con i piani di cui agli articoli 10 e 11.

Capo IV

ESERCIZIO DELLA PESCA, AUTORIZZAZIONI E AIUTI

Art. 18.

Classificazione dell'attività di pesca

1. L'attività della pesca si divide, in rapporto al fine perseguito, in:
 - a) pesca professionale;
 - b) pesca dilettantistica;
 - c) pesca scientifica e interventi di protezione ittica.
2. L'esercizio della pesca professionale è consentito nei corpi idrici individuati a tal fine dalle province, in un quadro di sostenibilità nei confronti della risorsa.
3. Gli imprenditori itti in possesso della licenza di pesca e in regola con i versamenti delle tasse regionali hanno diritto ad esercitare la pesca professionale. Nelle attività connesse alla pesca professionale sono ricomprese, purché non prevalenti rispetto a questa, le attività di pescaturismo e ittiturismo, definite all'art. 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), disciplinate con il regolamento di cui all'art. 9, comma 3.
4. La provincia di residenza del richiedente rilascia la licenza per la pesca professionale, a seguito della dimostrazione di avvenuta costituzione dell'impresa di pesca.
5. Le province iscrivono i titolari di licenza di pesca professionale in un elenco che aggiornano di norma ogni tre anni.
6. Le province possono limitare l'esercizio della pesca professionale, riconoscendo comunque la priorità dei residenti che, singoli o associati, traggano la maggior parte del proprio reddito dall'attività di pesca.
7. I pescatori professionali forniscono alle province dati semestrali sui prelievi effettuati. In caso di omissione della fornitura dei dati semestrali, le province, previa diffida a provvedere, sospendono la licenza di pesca professionale ai soggetti responsabili.
8. Salvo diversa disposizione delle province, nei corpi idrici in cui è ammessa la pesca professionale è consentita altresì la pesca dilettantistica.
9. La pesca dilettantistica è esercitata senza scopo di lucro da chiunque sia in possesso di permesso temporaneo di pesca oppure della ricevuta di versamento, che costituisce la licenza di pesca, delle tasse e sopratasse di cui all'art. 27, in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento di licenza di pesca dilettantistica.
10. La ricevuta di versamento di cui al comma 9 è esibita unitamente a un documento di identità valido.
11. La pesca a scopo scientifico e gli interventi di protezione ittica sono attività dirette a scopo di studio, ricerca, sperimentazione, protezione e tutela della fauna e degli ecosistemi acquatici ed è autorizzata dalla provincia.

Art. 19.

Obbligo della licenza

1. L'esercizio della pesca professionale e dilettantistica nelle acque della Regione, ad eccezione di quelle denominate acque pubbliche in disponibilità privata, è subordinato al possesso di apposita licenza o permesso temporaneo di pesca.
2. Non sono tenuti all'obbligo della licenza nell'esercizio delle loro funzioni:
 - a) gli addetti all'acquacoltura;
 - b) gli addetti alla piscicoltura agricola nelle risaie;
 - c) il personale delle province e di altri enti o organizzazioni autorizzate, a norma delle vigenti disposizioni, alla cattura di materiale ittico a scopo scientifico o di ripopolamento.
3. La giunta regionale disciplina le licenze e i permessi temporanei di pesca, gli attrezzi le procedure, i requisiti per il rilascio delle stesse e le categorie di soggetti che non sono tenuti all'obbligo della licenza con il regolamento di cui all'art. 9, comma 3.
4. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni italiane e nelle province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio regionale del Piemonte.

Art. 20.

Modalità e tecniche di pesca vietate

1. È vietato l'uso a strappo degli attrezzi con amo o ancorotta. S'intende uso a strappo l'esecuzione di manovre atte ad allarmare il pesce senza che lo stesso abbia abboccato l'esca.
2. Non è consentito l'uso contemporaneo di attrezzi professionali, fatta eccezione per la canna con o senza mulinello e la lenza da fondo o spaderna.
3. Per l'esercizio della pesca nelle acque, che in relazione alla loro classificazione risultano prevalentemente popolate da salmonidi e timallidi, è vietato usare larve o stadi giovanili di mosca carnaria, pesce vivo o morto, sangue comunque preparato o diluito o esche che ne contengano e ogni tipo di pasturazione.
4. È vietata la pesca da sopra ponti, passerelle e ogni altra opera di attraversamento dei corsi d'acqua.
5. È vietata la pesca da natanti, salvo che nei bacini lacustri classificati acque principali. Non è consentito pescare durante la navigazione; la pesca è esercitata con motore spento e remi in barca. Fino all'arresto del natante gli attrezzi restano completamente smontati. Tali limitazioni non si applicano alla pesca professionale o con tirlindana.
6. È vietato usare reti ad una distanza inferiore a trenta metri da scale di risalita per i pesci e dalle dighe.
7. L'uso del guadino è consentito solamente come mezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato.
8. È vietata la pesca esercitata con le mani e la pesca con l'ausilio di qualsiasi fonte luminosa.
9. È vietata la pesca con sostanze esplodenti o tossiche.
10. È vietato gettare e infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.
11. È vietata la pesca con la corrente elettrica come mezzo diretto di uccisione e di stordimento ad eccezione della pesca autorizzata dalla provincia, con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico.
12. È vietata la pesca subacquea.
13. È vietato pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio.
14. È vietato abbandonare esche, pesci o rifiuti lungo i corsi e specchi d'acqua o nelle loro adiacenze.
15. È vietato pescare manovrando paratie, prosciugando i corsi o i bacini d'acqua, deviandoli o ingombrandoli con opere stabili o provvisorie, quali muri, ammassi di pietra, dighe, terrapieni, arginelli, smuovendo il fondo delle acque, oppure impiegando altri sistemi di pesca non previsti dalla presente legge.
16. È vietato pescare durante il prosciugamento completo. In caso di prosciugamento parziale è permessa esclusivamente la pesca con la canna.
17. È vietato collocare reti e apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso i fiumi o altri corpi idrici occupando più di un terzo della loro larghezza.

Art. 21.

Aiuti alla pesca professionale

1. La Regione attiva, nel rispetto della normativa comunitaria in materia, aiuti ai pescatori professionisti, singoli e associati, secondo i criteri e le procedure di concessione stabiliti dalla giunta regionale.

Capo V

VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 22.

Vigilanza sull'esercizio della pesca

1. La vigilanza sull'applicazione delle leggi sulla pesca e l'accertamento delle infrazioni relative è affidata agli agenti di vigilanza dipendenti delle province, nonché agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, al personale di vigilanza delle aree protette nazionali, regionali e provinciali oltre che a coloro ai quali la legge riconosce la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria.

2. Le province possono affidare altresì la vigilanza ai seguenti soggetti con funzione di guardia ittica volontaria:

a) a volontari, su richiesta delle organizzazioni piscatorie riconosciute e dei comitati di bacino;

b) alle guardie ecologiche volontarie di cui agli articoli 36 e 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale).

3. Le guardie ittiche volontarie possiedono i requisiti previsti dall'art. 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

4. La provincia disciplina e coordina l'attività di formazione, aggiornamento e vigilanza dei soggetti di cui al comma 2.

Art. 23.

Poteri e compiti degli agenti di vigilanza

1. Per l'esercizio della vigilanza, gli agenti di cui all'art. 22 hanno i seguenti poteri e compiti:

a) chiedere l'esibizione dei documenti attestanti la licenza di pesca, degli attrezzi e del pescato persone trovate in esercizio di pesca;

b) verificare la regolarità di lavori in alveo opere o interventi in ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12.

2. Gli agenti di vigilanza, qualora accertino violazioni delle leggi della pesca, redigono verbale di contestazione immediata ai sensi delle norme vigenti e ne trasmettono copia all'autorità amministrativa competente.

3. Le guardie ittiche volontarie, nell'esercizio delle loro funzioni, assumono la qualifica ed esercitano i poteri che la legislazione vigente loro attribuisce.

4. I pesci detenuti in violazione alle norme della presente legge, se ancora vivi, devono essere reimmessi nel corso d'acqua dal pescatore.

Art. 24.

Corsi di preparazione e aggiornamento per guardie ittiche volontarie

1. Il riconoscimento della qualità di guardia ittica volontaria è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione e aggiornamento organizzati dalle province che ne rilasciano attestato d'idoneità.

2. I corsi possono altresì essere organizzati dalle singole organizzazioni piscatorie riconosciute e dai comitati di bacino, previa autorizzazione provinciale.

3. Le guardie con funzioni di vigilanza in materia ittica, già nominate alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono confermate nelle loro funzioni e sono tenute alla frequenza dei corsi di aggiornamento.

Art. 25.

Danno ambientale

1. La Regione e gli enti locali, per quanto di competenza, promuovono le azioni di prevenzione e riparazione in materia di danno ambientale alla fauna acquatica e agli ambienti acquatici, ai sensi della direttiva 2004/35/CE del 21 aprile 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, e delle relative norme statali.

2. La giunta regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva le istruzioni operative in materia di danno ambientale sentite la Conferenza Regione-autonomie locali e le commissioni consiliari competenti.

Art. 26.

Sanzioni

1. Le infrazioni alle disposizioni della presente legge, salvo le sanzioni di carattere penale e tributario previste dalle leggi vigenti, sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative:

a) da 100,00 euro a 500,00 euro per le violazioni al divieto di pesca in zona di protezione;

b) da 100,00 euro a 1.000,00 euro per le violazioni alle norme relative alla gestione delle zone turistiche di pesca;

c) da 50,00 euro a 300,00 euro per le violazioni alle disposizioni relative alle zone per attività agonistiche, promozionali e per le zone a regolamentazione particolare;

d) da 5.000,00 euro a 10.000,00 euro per la mancata ottemperanza alle disposizioni relative alle attività disciplinate dall'art. 12;

e) da 50,00 euro a 300,00 euro per la violazione alle disposizioni relative all'esercizio della pesca, tempi, quantità, misure, attrezzi e modalità;

f) da 20,00 euro a 60,00 euro per ogni pesce pescato in violazione alle norme della legge;

g) da 50,00 euro a 300,00 euro per chi eserciti la pesca in acque soggette a diritti esclusivi di pesca o di uso civico, od in acque soggette a concessioni amministrative o nelle zone chiuse di pesca senza autorizzazione del titolare o concessionario;

h) da 500,00 euro a 3.000,00 euro per chi, in possesso di licenza di pesca professionale, peschi utilizzando mezzi non consentiti o usando attrezzi con modalità o tempi diversi da quelli previsti o in acque non destinate alla pesca professionale;

i) da 500,00 euro a 3.000,00 euro per chi eserciti l'allevamento di idrofauna a scopo di ripopolamento senza autorizzazione;

j) da 50,00 euro a 300,00 euro per chi eserciti la pesca senza licenza di pesca;

k) da 100,00 euro a 500,00 euro per le violazioni al divieto di vendere il pescato ai titolari di licenza a scopo dilettantistico;

l) da 500,00 euro a 3.000,00 euro per chi eserciti la pesca con modalità e tecniche vietate ai sensi dell'art. 20, commi 9, 10, 11, 12 e 15;

m) da 500,00 euro a 3.000,00 euro per chi immette idrofauna senza autorizzazione; qualora la violazione riguardi la specie *Silurus glanis*, gli importi sono raddoppiati;

n) da 100,00 euro a 500,00 euro per il rilascio nelle acque del territorio regionale di ogni esemplare catturato appartenente a specie di fauna ittica alloctona che necessita di interventi di eradicazione individuata ai sensi dell'art. 10, comma 5, lettera b).

2. La giunta regionale aggiorna la misura delle sanzioni amministrative stabilita dal comma 1 ogni cinque anni, in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media annuale nazionale, verificata nei cinque anni precedenti. Tale aggiornamento è effettuato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del suddetto indice nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Le province esercitano le funzioni relative alle sanzioni amministrative in materia di pesca ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), riscuotono ed introitano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni e l'impiegano interamente per interventi in materia di tutela della fauna acquatica.

4. Le province trasmettono ogni anno alla Regione una relazione sull'attività di vigilanza effettuata nell'anno precedente in coerenza con il piano provinciale, con l'indicazione delle sanzioni irrogate, delle somme introitate e degli interventi effettuati.

Capo VI

TASSE E RIPARTIZIONE DEI PROVENTI

Art. 27.

Tasse e soprattasse e ripartizione dei proventi

1. Si applicano le tariffe previste dal decreto legislativo 26 giugno 1991, n. 230 (approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158) per l'esercizio della pesca nelle acque interne.

2. Il pagamento delle tasse e delle soprattasse di cui al comma 1 avviene secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni regionali in materia.

3. Il versamento è valido per un periodo di trecentosessantacinque giorni decorrenti dal giorno del versamento stesso.

4. La giunta regionale delibera eventuali esoneri, sentita la competente commissione consiliare.

5. La Regione ripartisce annualmente i proventi derivanti dalle tasse e dalle soprattasse sulle concessioni regionali in materia di pesca in base a quanto disposto nella pianificazione regionale definita ai sensi dell'art. 10, nella misura prevista dall'art. 32.

Capo VII

NORME FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 28.

Relazioni di attuazione dei piani

1. Le province trasmettono annualmente alla giunta regionale, di norma entro il 31 marzo, una relazione sullo stato di attuazione dei piani provinciali.

2. La giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del piano regionale.

Art. 29.

Norme transitorie

1. Le licenze di pesca rilasciate dalle province anteriormente all'entrata in vigore della presente legge conservano efficacia fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 9, comma 3.

2. I regolamenti e i provvedimenti amministrativi adottati dalla Regione e dalle province in attuazione della legge regionale 18 febbraio 1981, n. 7 (norme per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Piemonte) conservano validità ed efficacia, purché i contenuti non contrastino con la presente legge.

3. Fino a quando non trovano attuazione le disposizioni previste dall'art. 9 rimangono in vigore le disposizioni dell'art. 16 della legge regionale n. 7/1981.

4. Il comitato consultivo regionale e i comitati consultivi provinciali per la pesca, nominati ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 7/1981, restano in carica e svolgono le loro funzioni fino alla nomina dei comitati consultivi di cui agli articoli 6, 7 e 8.

Art. 30.

Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato

1. Gli atti emanati in applicazione dell'art. 21 che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la comunità europea.

Art. 31.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale n. 7/1981, salvo quanto disposto dalle norme transitorie di cui all'art. 29;

b) legge regionale 18 aprile 1985, n. 34 (modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 18 febbraio 1981, n. 7 - norme per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Piemonte);

c) legge regionale 15 maggio 1987, n. 28 (modificazione ed integrazione alla legge regionale 18 febbraio 1981, n. 7 (norme per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Piemonte);

d) l'art. 1-bis della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (legge finanziaria per l'anno 2004), introdotto dall'art. 1 della legge regionale 4 novembre 2004, n. 31;

e) l'art. 1 della legge regionale 4 novembre 2004, n. 31 (modifiche alla legge finanziaria per l'anno 2004 e provvedimenti di natura pluriennale).

Art. 32.

Norma finanziaria

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale, a partire dall'esercizio finanziario 2007, le somme riscalate dall'applicazione delle tasse e delle soprattasse di concessione regionale di cui all'art. 27, sono introitate nell'unità previsionale di base (UPB) 0902 (bilanci e finanze ragioneria) e sono destinate a finanziare le attività e gli interventi in materia di pesca di cui alle UPB 13041 (territorio rurale caccia e pesca titolo I spese correnti) e UPB 13042 (territorio rurale Caccia e pesca titolo II spese in conto capitale).

2. Per l'esercizio delle funzioni conferite alle province si fa fronte, dall'esercizio finanziario 2007, mediante lo specifico fondo istituito dall'art. 10 della legge regionale n. 34/1998, il cui stanziamento è iscritto nell'UPB S1071 (Gabinetto Presidenza della giunta funzioni conferite agli enti locali titolo I spese correnti).

3. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla pianificazione regionale, definita ai sensi dell'art. 10, oppure dai piani provinciali, fatto salvo quanto trasferito alle province ai sensi del comma 2, si provvede, a partire dall'esercizio finanziario 2007 con l'iscrizione nelle UPB 13041 e UPB 13042:

a) di fondi comunitari o statali destinati alla tutela degli ambienti acquatici o per l'esercizio dell'attività alieutica;

b) di stanziamenti regionali in misura complessivamente uguale alle somme introitate nell'anno precedente a seguito dell'applicazione delle tasse e delle soprattasse di cui all'art. 27.

4. La giunta regionale, con proprio provvedimento, ripartisce annualmente i fondi iscritti ai sensi del comma 3, lettera b), per gli interventi e le attività previste dal piano regionale:

a) nella misura del 70 per cento alle province, in proporzione al numero delle licenze censite nell'anno precedente al riparto per il finanziamento dei piani provinciali;

b) nella misura del 30 per cento per iniziative regionali previste dalla pianificazione regionale definita ai sensi dell'art. 10 e per la corresponsione degli oneri previsti all'art. 8, comma 7.

5. Alla quota di spesa destinata dalla pianificazione regionale di cui al comma 4, lettera b), per il finanziamento di studi, ricerche, consulenze, indagini ed attività in materia di tutela degli ambienti acquatici e della pesca, a partire dall'esercizio finanziario 2007, si provvede, in deroga all'art. 11 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 (norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'amministrazione regionale) con le risorse dell'UPB 13041.

6. Per l'attuazione dell'art. 21 si provvede con le risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 29 dicembre 2006

p. MERCEDES BRESSO

Il vicepresidente: PEVERARO

(Omissis)

07R0069

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2006, n. 38.

Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 1 del 4 gennaio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e principi generali

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione e nel rispetto della normativa comunitaria e statale, stabilisce i principi e le norme generali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, e persegue le seguenti finalità:

a) la tutela della salute e della sicurezza del consumatore, la corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti, nonché il miglioramento della qualità dell'offerta;

b) la trasparenza del mercato, la concorrenza e la libertà d'impresa;

c) l'incremento della qualità del mercato, al fine di realizzare le migliori condizioni di efficienza della rete;

d) lo sviluppo e l'innovazione della rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, per favorire la crescita dell'imprenditoria, nonché della qualità del lavoro e della formazione professionale degli operatori e dei dipendenti del settore;

e) la salvaguardia delle aree di interesse archeologico, storico, architettonico, artistico e ambientale;

f) la valorizzazione e la promozione della cultura enogastronomica, con particolare riguardo alle produzioni tipiche della Regione Piemonte;

g) la maggiore accessibilità del servizio sul territorio e la valorizzazione delle attività di somministrazione in riferimento ad una più elevata qualità sociale dello stesso;

h) la salvaguardia e la riqualificazione della rete dei pubblici esercizi negli ambiti urbani degradati e nelle aree rurali e montane;

i) una maggiore flessibilità nella regolazione del comparto;

l) la semplificazione dei procedimenti amministrativi per l'accesso e l'esercizio dell'attività.

2. La Regione Piemonte garantisce il rispetto del principio di sussidiarietà nell'attribuzione delle competenze istituzionali e la partecipazione delle componenti socio-economiche ai processi decisionali.

Art. 2.

Definizioni ed ambito di applicazione della legge

1. Ai fini della presente legge si intende per somministrazione di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.

2. La presente legge si applica altresì alle attività:

a) di somministrazione di alimenti e bevande svolta al domicilio del consumatore;

b) di somministrazione di alimenti e bevande svolta in esercizi non aperti al pubblico.

3. Rimangono regolate dalle rispettive disposizioni nazionali e regionali le attività:

a) di somministrazione effettuata negli agriturismi, disciplinata dalla legge regionale 23 marzo 1995, n. 38 (Disciplina dell'agriturismo), fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 6;

b) di somministrazione effettuata, nei complessi ricettivi alberghieri, alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, disciplinata dalla legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo);

c) di somministrazione effettuata nelle strutture ricettive extralberghiere, disciplinata dalla legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere);

d) di somministrazione da parte dei soggetti titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla presente legge, disciplinata dalla legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo, ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) e dalle disposizioni regionali di attuazione;

e) di vendita di prodotti al dettaglio mediante apparecchi automatici, effettuata anche in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, disciplinata dall'art. 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Art. 3.

Somministrazione di alimenti e bevande nei circoli

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 21, comma 6, in materia di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati).

2. I rinvii effettuati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 235/2001 alle disposizioni della legge 25 agosto 1991 n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi) devono intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni della presente legge.

Art. 4.

Requisiti morali per l'accesso e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. Non possono essere titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande né possono esercitare tale attività coloro che si trovano nelle condizioni già previste dall'art. 2, commi 4 e 5 della legge n. 287/1991, in relazione all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio.

2. In caso di società, associazioni o organismi cttlettivi, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

3. Il comune, al quale è richiesta l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande o al quale è inviata la denuncia nei casi non soggetti ad autorizzazione, accerta il possesso dei requisiti di cui al comma 1. Si applica la disposizione di cui all'art. 25, comma 2.

Art. 5.

Requisiti professionali per l'accesso e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. Il rilascio dell'autorizzazione e l'esercizio dell'attività, fatto salvo il presupposto della maggiore età, ad eccezione del minore emancipato e fatto salvo quanto previsto per il caso del subingresso per causa di morte dall'art. 13, comma 2, e l'assolvimento degli obblighi scolastici, sono subordinati al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) aver frequentato un corso professionale per lo svolgimento dell'attività, istituito o riconosciuto dalla Regione Piemonte o da altra Regione o dalle province autonome di Trento e Bolzano ed averne superato l'esame finale;

b) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC), per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, secondo quanto già previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio) e dall'art. 2 della legge n. 287/1991 e non esserne stato cancellato per perdita dei requisiti soggettivi. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori già in attività all'entrata in vigore della presente legge;

c) aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di somministrazione o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività di somministrazione, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS).

2. Sono ammessi all'esame di cui al comma 1, lettera a), senza aver frequentato il corso, coloro che sono in possesso del diploma di scuola alberghiera nonché del diploma di laurea in tecnologie agroalimentari, tecnologie per la ristorazione, scienza dell'alimentazione o lauree equipollenti.

3. I titolari di esercizio in attività, o loro delegati, hanno l'obbligo di frequentare, per ciascun triennio, un apposito corso di formazione sui contenuti delle norme imperative in materia di igiene, sanità e di sicurezza.

4. La giunta regionale, sentite le organizzazioni delle imprese del settore più rappresentative a livello regionale, stabilisce le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 1, lettera a), e del relativo esame finale e del corso di formazione obbligatoria per gli operatori in attività di cui al comma 3, e ne garantisce l'effettuazione anche tramite convenzioni con soggetti idonei, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17, comma 9, della legge regionale n. 28/1999.

5. Il comune, al quale è richiesta l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, o al quale è inviata la denuncia nei casi non soggetti ad autorizzazione, accerta il possesso dei requisiti professionali. Si applica la disposizione di cui all'art. 25, comma 2.

6. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui ai commi 1 e 3 devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona delegata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

7. Non è consentito allo stesso soggetto di agire contemporaneamente in qualità di delegato per più esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

8. Il possesso del requisito professionale di cui al comma 1, lettera a), è valido anche ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale nel settore alimentare.

Art. 6.

Disposizioni per i cittadini dei Paesi dell'Unione europea e non europei

1. Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea (UE) e alle società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'UE ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'UE, a condizione che, nel caso in cui abbiano soltanto la sede sociale all'interno dell'UE, la loro attività presenti un legame effettivo e continuato con l'economia di uno Stato membro dell'UE, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 (Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche).

2. Il comune, al quale è richiesta l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, o al quale è inviata la denuncia nei casi non soggetti ad autorizzazione, accerta il possesso dei requisiti di cui al comma 1.

3. L'accertamento dei requisiti soggettivi, morali e professionali dei cittadini e delle società dei paesi non appartenenti all'UE è effettuato dal comune al quale è richiesta l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, o al quale è inviata la denuncia nei casi non soggetti ad autorizzazione, sulla base delle normative internazionali vigenti.

4. Ai commi 2 e 3 si applicano le disposizioni di cui all'art. 25, comma 2.

Art. 7.

Tipologie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.

2. Gli esercizi di cui al comma 1 somministrano alimenti e bevande nei limiti previsti dalle norme igienico-sanitarie.

3. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività di somministrazione.

4. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il sindaco può, con propria ordinanza, temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

5. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

6. Il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ha l'obbligo di comunicare al comune l'attività o le attività effettivamente svolte nei limiti sanciti dalle norme igienico-sanitarie.

Art. 8.

Criteri per l'insediamento delle attività

1. Per il perseguimento degli obiettivi indicati all'art. 1, la giunta regionale, sulla base di un monitoraggio del settore della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sentita la competente commissione consiliare, adotta gli indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività. Il parere della commissione consiliare è reso nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della proposta di atto deliberativo.

2. La giunta regionale adotta gli indirizzi regionali, entro il termine di mesi sei dalla scadenza dei termini di cui all'art. 27, comma 2, previa acquisizione del parere obbligatorio della Conferenza permanente Regione-autonomie locali di cui alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali), e sentite le organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori più rappresentative a livello regionale.

3. Gli indirizzi regionali tengono conto della vocazione territoriale, commerciale e turistica dei luoghi nei quali il servizio di somministrazione è reso al consumatore, al fine di preservare, sviluppare, potenziare e ricostituire il tessuto locale, con riferimento ai contenuti di cui all'art. 3 della legge regionale n. 28/1999.

4. I comuni adottano i criteri per l'insediamento delle attività entro centottanta giorni dall'entrata in vigore degli indirizzi regionali e nel rispetto dei medesimi, sentito il parere delle organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale. A tal fine i comuni favoriscono, nelle forme ritenute più opportune, la concertazione con le organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori maggiormente rappresentative.

5. I comuni possono individuare aree di particolare interesse storico, artistico, architettonico, archeologico e ambientale nelle quali l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è vietata o sottoposta a limitazioni per incompatibilità con la natura di tali aree.

6. Non sono soggette alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate:

a) negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, quando quest'ultima attività è prevalente rispetto a quella della somministrazione. L'attività di intrattenimento e svago si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento e svago. Non costituisce attività di intrattenimento, svago e spettacolo la semplice musica di accompagnamento e compagnia;

b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;

c) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle autostrade e strade extraurbane principali, sui mezzi di trasporto pubblico e all'interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;

d) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, purché l'attività sia funzionalmente e logicamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti da titolari di licenza di esercizio per la vendita di carburanti;

e) al domicilio del consumatore;

f) nelle mense aziendali, purché esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;

g) nei circoli e associazioni aderenti ad enti od organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 235/2001;

h) in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti delle forze dell'ordine, caserme, strutture d'accoglienza per immigrati e rifugiati ed altre strutture similari di accoglienza o sostegno, case di cura, case di riposo, asili infantili;

i) all'interno di sale cinematografiche, musei, teatri, sale da concerto, complessi sportivi e simili, limitatamente ai fruitori delle attività stesse;

j) negli esercizi situati in immobili aventi caratteristiche turistico-ricettive, di proprietà di enti pubblici, utilizzati ai fini della valorizzazione del patrimonio enogastronomico, culturale e turistico locale. La gestione di tali esercizi è affidata direttamente dall'ente proprietario dell'immobile nel rispetto dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente;

k) negli altri casi disposti dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

7. Sono inoltre escluse dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 le autorizzazioni temporanee, rilasciato ai sensi dell'art. 10.

8. Nei casi indicati al comma 6 le autorizzazioni sono sostituite dalla denuncia di inizio attività (DIA) presentata da parte dell'interessato al comune ove ha sede l'esercizio, che attesta l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge. Spetta al comune competente, entro sessanta giorni dalla denuncia, verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa. Sono fatte salve in ogni tempo le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo sulle attività avviate a seguito della denuncia prevista dal presente comma.

Art. 9.

Funzioni autorizzatorie comunali

1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica, da parte del comune, del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 4 e 5 e del rispetto dei criteri di cui all'art. 8, commi 1, 2, 3 e 4.

3. Entro centottanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga fino a ulteriori sei mesi in caso di comprovata necessità e per cause non dipendenti dalla volontà del soggetto, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione, il titolare adotta tutte le misure necessarie al fine di rispettare le norme, le prescrizioni e le autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché le norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e le disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali.

4. Il comune può stabilire i casi in cui, per questioni legate alle scelte di programmazione in sede locale, l'autorizzazione per il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico è sostituita dalla DIA, ai sensi dell'art. 8, comma 8.

5. Il comune con proprio regolamento disciplina il procedimento concernente le domande in materia di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, stabilisce il termine, comunque non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande si intendono accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, e adotta tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza all'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 10.

Autorizzazioni temporanee

1. In occasione di fiere, feste o altre riunioni straordinarie di persone, il comune può rilasciare automazione temporanea alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri comunali per l'insediamento delle attività di somministrazione di cui all'art. 8, commi 1, 2, 3 e 4, sempre che il richiedente, o il delegato appositamente designato a seguire l'attività di somministrazione, siano in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 4 e 5.

2. Per il rilascio dell'autorizzazione temporanea all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolto, in via temporanea per un periodo limitato e determinato in occasione di eventi fieristici e promozionali del territorio, da parte di associazioni o enti privi di scopo di lucro e finalizzati alla promozione e sviluppo del territorio interessato dalla manifestazione, le disposizioni concernenti i requisiti soggettivi di cui all'art. 5 non si applicano.

3. Le autorizzazioni temporanee hanno validità temporale tassativamente circoscritta al periodo di svolgimento delle manifestazioni cui fanno riferimento e sono valide con esclusivo riferimento ai locali o luoghi cui si riferiscono.

4. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al comma 1 si osservano le norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, ed igienico sanitaria, nonché quelle relative alla prevenzione incendi, alla sicurezza ed alla sorvegliabilità dei locali.

5. Per le autorizzazioni temporanee vige il divieto di cui all'art. 7, comma 4.

Art. 11.

Autorizzazioni stagionali

1. È consentito il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale.

2. Per stagione si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il periodo stesso.

3. Nelle autorizzazioni stagionali sono indicati il periodo o i periodi per i quali è consentito l'esercizio dell'attività.

4. Alle autorizzazioni stagionali si applicano tutte le disposizioni relative alle autorizzazioni non aventi durata temporale limitata.

Art. 12.

Ampliamento di superficie

1. L'ampliamento della superficie di somministrazione è soggetto a DIA, da effettuarsi al comune competente per territorio.

2. Nella denuncia di cui al comma 1 l'interessato dichiara di aver rispettato le norme, prescrizioni, autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché le norme in materia di sicurezza e di prevenzione incendi e le disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali.

Art. 13.

Subingresso

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento dell'autorizzazione all'avente causa e la decadenza della medesima in capo al cedente, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5.

2. Nel caso di subingresso per causa di morte, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, il subentrante che non è in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 può continuare nell'esercizio dell'attività del dante causa, in attesa dell'acquisizione dei requisiti stessi, che deve avvenire entro il termine di diciotto mesi dalla morte del titolare dell'attività, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore.

3. Il subingresso è soggetto a DIA al comune in cui ha sede l'esercizio e non implica il rilascio di una nuova autorizzazione.

Art. 14.

Adempimenti regionali

1. La giunta regionale definisce i contenuti di una modulistica tipo relativa alle comunicazioni ed alle autorizzazioni di cui alla presente legge.

Art. 15.

Esercizio di attività accessorie

1. Le autorizzazioni per l'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande abilitano all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi, di dispositivi ed impianti per la diffusione sonora delle immagini, nonché all'effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo, nei locali ove la clientela acceda per le usuali consumazioni di alimenti e bevande, a condizione che:

- a) non venga imposto il pagamento di un biglietto d'ingresso, né l'aumento del prezzo delle consumazioni;
- b) non venga trasformato il locale in sala di intrattenimento;
- c) vengano rispettate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza, prevenzione incendi ed inquinamento acustico.

2. Sono fatte salve le seguenti disposizioni del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza):

- a) gli articoli 68, 69 e 80 per l'esercizio di spettacoli e intrattenimenti pubblici;
- b) l'art. 86 per l'esercizio dei giochi leciti;
- c) l'art. 110 per l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco, negli esercizi pubblici.

Art. 16.

Revoca delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione è revocata quando:

- a) il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attiva l'esercizio entro dodici mesi dalla data del suo rilascio. Il termine di dodici mesi è sospeso in pendenza di procedimento giudiziario fino alla notifica alle parti della relativa sentenza passata in giudicato;
- b) il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, sospende l'attività per un periodo di tempo superiore a dodici mesi;
- c) il titolare dell'autorizzazione non è più in possesso dei requisiti di cui all'art. 4;
- d) il titolare dell'autorizzazione non rispetta l'obbligo di formazione obbligatoria in corso di attività di cui all'art. 5, comma 3;
- e) viene meno la sorvegliabilità dei locali. In caso la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
- f) il titolare dell'autorizzazione non osserva i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;
- g) in caso di subingresso per atto tra vivi, il subentrante non avvia l'attività nei termini previsti;
- h) in caso di subingresso per causa di morte, il successore non acquisisce il requisito professionale entro i termini stabiliti;
- i) viene meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e il titolare dell'attività non richiede l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di dodici mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
- j) nei casi e per i motivi di pubblico interesse stabiliti dal comune.

2. Nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette a DIA, invece della revoca dell'autorizzazione, è disposto il divieto di prosecuzione dell'attività.

Art. 17.

Orario di apertura

1. L'esercente determina l'orario di apertura al pubblico dell'esercizio nel rispetto dei limiti stabiliti dal comune ai sensi del comma 2.

2. Il comune stabilisce limitazioni all'orario di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel solo caso in cui siano necessarie alla salvaguardia dell'interesse pubblico, con particolare riferimento alla sicurezza pubblica.

3. Il comune, al fine di assicurare all'utenza, specie nei mesi estivi e con riferimento agli ambiti territoriali particolarmente carenti, idonei livelli di servizio, può definire, previo confronto con le organizzazioni delle imprese del settore interessate nonché con le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale, programmi di apertura per turno degli esercizi di cui alla presente legge.

4. Il comune adotta le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, sentito il parere delle organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale.

5. L'esercente comunica al comune l'orario prescelto ed i turni di ferie e ne dà idonea pubblicità mediante l'esposizione di apposito cartello ben visibile dall'esterno dell'esercizio.

6. Gli esercenti rispettano gli obblighi in materia di orari, previsti dall'art. 186 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).

7. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 non si applicano agli esercizi di cui all'art. 8, comma 6, nonché alle associazioni e circoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 235/2001.

8. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico hanno facoltà di osservare giornate di riposo settimanale, fatto salvo l'obbligo di comunicazione al pubblico.

Art. 18.

Pubblicità dei prezzi

1. I prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, su banco di vendita o in altro luogo, indicano, in modo chiaro e ben leggibile e visibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo.

2. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio è già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili sono esclusi, dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:

- a) per quanto concerne le bevande: mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella;
- b) per quanto concerne gli alimenti: con le stesse modalità di cui alla lettera a), cui si aggiunge l'obbligo di esposizione della tabella anche all'esterno dell'esercizio.

4. Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il relativo listino dei prezzi è posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione.

5. Le modalità prescelte debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico.

Art. 19.

Rispetto delle norme igienico-sanitarie

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è sottoposta all'osservanza, da parte degli esercenti, delle vigenti disposizioni igienico-sanitarie.

Art. 20.

Tutela dell'ordine e della sicurezza

1. Sono fatte salve, in quanto applicabili, tutte le norme del regio decreto n. 773/1931 in materia di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; e quelle del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto n. 635/1940, le disposizioni in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché ogni altra disposizione statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Art. 21.

Sanzioni

1. A chiunque esercita l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza autorizzazione, o quando questa è stata revocata o sospesa, o senza i requisiti di cui all'art. 4, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 17-bis, comma 1, del regio decreto n. 773/1931, consistente nel pagamento di una somma da euro 516,00 ad euro 3.098,00.

2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 17-bis, comma 3, del regio decreto n. 773/1931, consistente nel pagamento di una somma da euro 154,00 ad euro 1.032,00.

3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni degli articoli 17-ter e 17-quater del regio decreto n. 773/1931.

4. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ad applicare le sanzioni amministrative e ad introitarne i proventi. Per le sanzioni relative ad accertamenti effettuati fino all'entrata in vigore della presente legge e per le violazioni della l. 287/1991, l'autorità competente ad irrogare le sanzioni e ad introitarne i proventi è la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA).

5. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

6. Gli esercizi di agriturismo ed i circoli privati, che esercitano la somministrazione in violazione delle norme speciali che ne regolano le rispettive attività, sono soggetti alle sanzioni previste dal presente articolo, qualora le violazioni non siano già sanzionabili ai sensi delle medesime.

Art. 22.

Formazione e accesso al credito

1. La Regione promuove e incentiva l'aggiornamento degli operatori in attività, per l'innalzamento e la riqualificazione del livello professionale ed imprenditoriale, secondo i criteri e le modalità definite in attuazione degli articoli 16 e 17 della legge regionale n. 28/1999.

2. Le piccole imprese commerciali che esercitano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande possono beneficiare delle agevolazioni previste dall'art. 18 della legge regionale n. 28/1999.

3. La Regione sostiene le azioni promozionali e di fidelizzazione della clientela attuate dalle imprese che esercitano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dalle loro forme associative, secondo criteri e modalità stabiliti dalla giunta regionale.

Art. 23.

Percorsi di qualità e marchio regionale

1. La Regione promuove ed incentiva le attività di somministrazione che presentano elevati livelli qualitativi in relazione alle caratteristiche dei locali, alla tipologia dei prodotti e del servizio reso, ed in relazione alla qualificazione e valorizzazione della professionalità degli operatori e degli addetti. A tale fine la Regione istituisce apposito marchio di qualità.

2. La Regione riconosce e promuove gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che esplicano una funzione sociale in favore dei cittadini affetti da particolari patologie alimentari, secondo criteri e modalità stabiliti dalla giunta regionale. A tal fine la Regione istituisce apposito marchio di qualità.

3. La giunta regionale definisce gli indirizzi generali relativi alle caratteristiche necessarie per il riconoscimento regionale di attività di qualità ed il conferimento dell'apposito marchio.

4. La giunta regionale definisce gli indirizzi generali relativi alle strategie regionali di promozione e sostegno, avuto riguardo, in particolare, ad azioni di pubblicizzazione degli esercizi destinatari del marchio, tutela della tradizionalità e storicità degli stessi esercizi, valorizzazione della qualità dei prodotti, qualificazione avanzata degli operatori e degli addetti, diffusione delle conoscenze preesistenti in favore dei giovani che intendono elevare la propria professionalità nel settore, sostegno ai progetti di investimento.

5. Per l'attuazione degli indirizzi generali di cui ai commi 3 e 4, la giunta regionale costituisce un comitato di indirizzo. Nell'ambito, di quest'ultimo è garantita la presenza almeno di un rappresentante della Regione, un rappresentante per ciascuna delle province piemontesi, un rappresentante delle CCIAA, un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni delle imprese del settore più rappresentative a livello regionale.

6. Il comitato di cui al comma 5 svolge le seguenti funzioni:

a) individuazione della denominazione e del marchio oggetto del riconoscimento regionale;

b) puntuale articolazione dei parametri qualitativi oggetto di valutazione;

c) definizione di aree omogenee di articolazione del comparto della somministrazione, ai fini della predisposizione di disciplinari settoriali di attività;

d) definizione delle modalità di composizione delle commissioni di cui al comma 7;

e) puntuale individuazione di contenuti e modalità degli interventi regionali.

7. La giunta regionale nomina i membri di apposite commissioni che, in conformità con gli indirizzi generali e con le prescrizioni di cui al comma 6, predispongono, per settori omogenei, disciplinari di attività, nei quali sono individuate le caratteristiche specifiche necessarie per il riconoscimento predetto. I disciplinari sono approvati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che esprime il parere entro trenta giorni dalla trasmissione. Trascorso tale termine il parere si intende acquisito favorevolmente.

8. Il comitato di indirizzo di cui al comma 5 è un organo permanente di indirizzo e verifica dell'attività delle commissioni per i disciplinari ed è organo di propulsione per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo.

9. Il comitato di indirizzo predispone annualmente una relazione circa la propria attività e la trasmette alla giunta regionale per l'approvazione.

10. Ai componenti del comitato di indirizzo e delle commissioni è riconosciuto, per ogni giornata di seduta, un compenso la cui entità è definita con apposito provvedimento della giunta regionale.

Art. 24.

Monitoraggio della rete

1. L'Osservatorio regionale del commercio, istituito ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 28/1999 svolge, secondo gli obiettivi e le modalità indicati agli articoli 21 e 22 della predetta legge, attività di monitoraggio sull'entità e l'efficienza della rete regionale dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 25.

Attività di supporto istituzionale, verifica, controllo ed esercizio del potere sostitutivo

1. La Regione, attraverso il responsabile del procedimento presso la struttura competente in materia di commercio, individuato a norma dell'art. 8 della legge regionale n. 7/2005, supporta gli enti locali e gli operatori commerciali, fornendo indicazioni circa l'interpretazione e l'applicazione della presente legge e delle altre disposizioni commerciali vigenti in materia di pubblici esercizi.

2. Per i fini di cui al comma 1 la Regione, per la verifica in ordine ai requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6, può avvalersi delle CCIAA o di altri soggetti pubblici o privati, stipulando in merito apposite convenzioni, secondo criteri stabiliti dalla giunta regionale.

3. Fatta salva la competenza comunale all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge, la Regione, attraverso il responsabile del procedimento presso la struttura competente in materia di commercio, individuato a norma dell'articolo 8 della legge regionale n. 7/2005, verifica la corretta applicazione delle disposizioni commerciali statali e regionali nella materia dei pubblici esercizi, con particolare riferimento all'azione degli enti locali, per quanto riguarda l'attività programmatica, amministrativa e di vigilanza circa la rispondenza delle attività realizzate ai relativi atti autorizzatori, e comunque, circa il corretto svolgimento dell'attività.

4. In caso di violazioni della presente legge e delle altre disposizioni commerciali vigenti in materia di pubblici esercizi ovvero di inerzia nell'esecuzione di disposizioni di obbligatoria applicazione da parte degli enti locali, la giunta regionale, su proposta dell'Assessore al commercio, delibera l'esercizio motivato del potere sostitutivo, ed invita l'ente interessato a rimediare alla violazione o ad adottare i provvedimenti di propria competenza e fissa un congruo termine per eventuali controdeduzioni e per l'ottemperanza.

5. Scaduto il termine, qualora la giunta regionale motivatamente ritenga, anche alla luce delle eventuali controdeduzioni, che l'inadempimento persista, dà mandato agli uffici della struttura competente in materia di commercio, individuati a norma dell'art. 8 della legge regionale n. 7/2005, di provvedere in sostituzione dell'ente inadempiente e di adottare tutti gli atti di competenza di questo. Gli oneri finanziari sono attribuiti all'ente inadempiente.

6. Nel caso in cui le violazioni consistono nella mancata adozione di atti normativi o nell'adozione di atti normativi illegittimi da parte dei comuni nell'esercizio della propria competenza attribuita dall'art. 8, la giunta regionale adotta in sostituzione apposita disciplina regolamentare che cessa di avere vigore nel momento dell'adozione di legittime disposizioni comunali.

Art. 26.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 22 comma 3, 23 e 25 comma 2, è autorizzata dall'esercizio finanziario 2007 la spesa di 400.000,00 euro, in termini di competenza.

2. Alla spesa di cui al comma 1, ripartita nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) 17021 (Commercio e artigianato Tutela del consumatore Mercati - titolo I spese correnti) del bilancio pluriennale 2006-2008 in:

a) 100.000,00 euro per spese finalizzate ad azioni di promozione e fidelizzazione della clientela;

b) 100.000,00 euro per contributi correnti per azioni di promozione e fidelizzazione della clientela;

c) 150.000,00 euro per spese destinate alla valorizzazione e allo sviluppo delle attività di qualità e per il funzionamento del comitato di indirizzo e delle commissioni per i disciplinari;

d) 50.000,00 euro per spese finalizzate ad attività di accertamento dei requisiti professionali svolta dalle CCIAA;

e) contributi per la valorizzazione e lo sviluppo delle attività di qualità iscritti «per memoria», si fa fronte per la lettera d) con le risorse dell'UPB 17011 (Commercio e artigianato Programmazione interventi settori commerciali - titolo I spese correnti), e per le lettere a), b), c) con le risorse dell'UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci - titolo I spese correnti), unità che presentano le necessarie coperture finanziarie.

Art. 27.

Disposizioni transitorie e finali

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 287/1991, diventano titolari dell'autorizzazione unica prevista all'art. 7, comma 1, senza formale atto di conversione. L'esercizio dell'attività avviene nel rispetto delle norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia igienico-sanitaria, di cui al regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9 (Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale), in materia di edilizia e urbanistica nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione degli incendi e delle disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali.

2. Il termine di cui all'art. 6, comma 3, del regolamento regionale 9/R/2003 è prorogato al 1° luglio 2007.

3. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b), e d) della legge n. 287/1991 per uno stesso esercizio ha diritto, sussistendone le condizioni, di attivare in locali diversi o cedere, entro mesi quattro dall'entrata in vigore della presente legge i diversi rami d'azienda e il subentrante ha diritto all'istestazione della relativa autorizzazione.

4. Il requisito professionale di cui all'art. 5, comma 1, è riconosciuto a coloro che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, risultano aver presentato domanda di iscrizione al REC di cui alla legge n. 426/1971, per l'attività di somministrazione, purché in possesso dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione o che risultano aver superato con esito positivo le prove di idoneità previste per l'iscrizione al registro medesimo, secondo quanto già previsto dalla legge n. 287/1991.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge continua ad avere applicazione la legge n. 287/1991, limitatamente agli aspetti che necessitano dell'adozione di atti normativi di attuazione, ai livelli regionale, provinciale e comunale, fino all'entrata in vigore dei medesimi. La legge n. 287/1991 si applica inoltre nei casi di rinvio espresso effettuato dalla presente legge.

6. Fino all'adozione degli atti normativi di attuazione ai sensi dell'art. 8, permangono in capo ai comuni le competenze relative alla fissazione del parametro numerico, già previste dall'art. 2 della legge 25 gennaio 1996, n. 25 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia). Per la modifica del parametro i comuni applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della legge n. 25/1996, tenuto conto dei principi e delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 11 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale).

Art. 28.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 29 dicembre 2006

p. MERCEDES BRESSO

Il vicepresidente: PEVERARO

(Omissis)

07R0070

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
6 dicembre 2006, n. 0372/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per l'applicazione dell'aliquota Irap nella misura del 3,25 per cento in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006) e successive modifiche. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 51 del 20 dicembre 2006)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) con il quale è stata istituita nell'ordinamento dello Stato l'imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio delle regioni;

Visto l'art. 16, del decreto legislativo n. 446/1997, a norma del quale è fissata l'aliquota ordinaria Irap nella misura del 4,25 per cento, con facoltà per le regioni, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del decreto stesso, di variare tale aliquota fino ad un massimo di un punto percentuale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, (legge finanziaria 2006), con il quale il legislatore, in attuazione del sopracitato art. 16, ha disposto l'applicazione dell'aliquota Irap nella misura del 3,25 per cento al valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale, per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentino, su base nazionale, un incremento del valore della produzione netta e un incremento dei costi relativi al personale, così come definiti dalla norma medesima, entrambi di almeno il 5 per cento rispetto alla media del triennio precedente;

Considerato che, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5 e 6 dell'art. 2, della legge regionale n. 2/2006, statuenti le aliquote Irap per le tipologie di contribuenti ivi previste, potranno applicare l'aliquota al 3,25 per cento, di cui al comma 2 della norma medesima, tutte le imprese, in possesso dei requisiti di legge sopraspecificati, operanti in tutti i settori produttivi, relativamente al valore della produzione netta realizzato sul territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 12, della legge regionale n. 2/2006, a norma del quale tale legge ha effetto dal 1° gennaio 2006;

Visto l'art. 11, della legge regionale n. 2/2006, a norma del quale gli effetti dell'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 2/2006, sono sospesi fino alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione medesima;

Considerato l'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione n. 32, del 9 agosto 2006;

Considerato che, per il combinato disposto degli articoli 11 e 12, della legge regionale n. 2/2006, e in virtù del suddetto esito positivo dell'esame della Commissione europea, le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 2/2006, acquistano efficacia con decorrenza 1° gennaio 2006;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2935 del 10 dicembre 2006;

Decreta:

È approvato il «Regolamento recante criteri e modalità per l'applicazione dell'aliquota Irap nella misura del 3,25 per cento in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006) e successive modifiche.» come allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 6 dicembre 2006

ILLY

Regolamento recante criteri e modalità per l'applicazione dell'aliquota IRAP nella misura del 3,25 per cento in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006) e successive modifiche.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità relativi all'applicazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006) e successive modifiche.

Art. 2.

Soggetti passivi IRAP destinatari dell'aliquota al 3,25 per cento

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 16, comma 2, ed all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), nonché le disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 2/2006 e successive modifiche, l'aliquota dell'IRAP è determinata nella misura del 3,25 per cento del valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale dai soggetti passivi che, alla chiusura del singolo periodo d'imposta, presentino su base nazionale i requisiti previsti dall'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 2/2006, e successive modifiche, di seguito specificati:

a) incremento del valore della produzione netta, aumentato degli ammortamenti rilevanti ai fini IRAP e diminuito dei contributi pubblici rilevanti ai fini IRAP di almeno il 5 per cento rispetto alla media del triennio precedente;

b) incremento dei costi relativi al personale, classificabili nell'art. 2425, comma 1, lettera B), n. 9), del codice civile, diminuiti degli oneri deducibili ai fini IRAP, di almeno il 5 per cento rispetto alla media del triennio precedente.

Art. 3.

Definizione del valore della produzione netta di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 2/2006 e successive modifiche

1. Per «valore della produzione netta» si intende la base imponibile dell'IRAP, così come determinata dalle seguenti disposizioni del decreto legislativo n. 446/1997:

a) art. 5 relativo alle imprese industriali, mercantili e di servizi;

b) art. 6 relativo alle banche e agli altri enti e società finanziarie;

c) art. 7 relativo alle imprese di assicurazione;

d) art. 10 relativo agli enti privati non commerciali residenti nel territorio dello Stato, nonché alle società e agli enti commerciali e non commerciali non residenti nel territorio dello Stato;

e) art. 10-bis, comma 2, relativo alle amministrazioni pubbliche che esercitano anche attività commerciale e che hanno optato per il sistema di determinazione della base imponibile relativa a tali attività commerciali secondo le disposizioni dell'art. 5;

f) art. 11, commi da 1 a 4, concernente le disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta;

g) art. 12 relativo alla determinazione del valore della produzione netta realizzata fuori dal territorio dello Stato o da soggetti non residenti;

h) art. 13 relativo ai gruppi economici di interesse europeo (G.E.I.E.) residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni di gruppi non residenti;

i) art. 17, commi 2 e 4, relativo ai soggetti che ai fini delle imposte sui redditi si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito, nonché alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e, sino al frazionamento del mutuo, a quelle a proprietà divisa.

2. I componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione del valore della produzione netta di cui al comma 1 si assumono ai sensi dell'art. 11-bis del decreto legislativo n. 446/1997.

3. Ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al comma 1 non si deducono i seguenti componenti:

a) deduzione dalla base imponibile IRAP riferita proporzionalmente al valore della produzione di cui all'art. 11, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 446/1997;

b) deduzione per lavoro dipendente di cui all'art. 11, comma 4-bis 1, del decreto legislativo n. 446/1997;

c) deduzione per incremento occupazionale di cui all'art. 11, commi 4-quater e 4-quinquies del decreto legislativo n. 446/1997;

d) deduzione per ricercatori di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326.

4. Per i soggetti passivi IRAP che esercitano la propria attività anche nel territorio di altre regioni, l'incremento richiesto nell'art. 2, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 2/2006, e successive modifiche, è commisurato al valore della produzione netta realizzato nell'intero territorio dello Stato.

Art. 4.

Definizione degli ammortamenti e dei contributi pubblici di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), della legge regionale 2/2006 e successive modifiche.

1. Per «ammortamenti rilevanti ai fini IRAP» si intende le quote di ammortamento del costo dei beni materiali e immateriali deducibili ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.

2. Per «contributi pubblici rilevanti ai fini IRAP» si intende i contributi dello Stato e degli altri enti pubblici che concorrono a formare la base imponibile IRAP, così come previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997.

Art. 5.

Definizione dei costi relativi al personale di cui all'art. 2, comma 2 lettera b), della legge regionale 2/2006 e successive modifiche

1. Per «costi relativi al personale classificabili nell'art. 2425, comma 1, lettera B), n. 9), del codice civile» si intende i costi per il personale dipendente non ammessi in deduzione nella determinazione della base imponibile IRAP di cui all'art. 11, comma 1, lettera b), n. 1), del decreto legislativo n. 446/1997.

2. Ai fini della determinazione del parametro previsto al comma 1 non si tiene conto della voce di cui all'art. 2425, comma 1, lettera b), n. 14), del codice civile.

3. Per «oneri deducibili ai fini IRAP» si intende gli oneri relativi al personale deducibili ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 446/1997.

4. Per i soggetti passivi destinatari dell'aliquota del 3,25 per cento che determinano la base imponibile IRAP ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 446/1997, la determinazione del parametro di cui al comma 1 è effettuata con riferimento all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente che concorre alla formazione della predetta base imponibile.

Art. 6.

Meccanismo di determinazione dei parametri di cui all'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 2/2006 e successive modifiche

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 2/2006 e successive modifiche l'applicazione dell'aliquota del 3,25 per cento compete ai soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta realizzano entrambe le condizioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 2/2006.

2. La condizione di cui alla lettera a) dell'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 2/2006 è realizzata quando alla chiusura del singolo periodo d'imposta il valore della produzione netta, aumentato degli ammortamenti rilevanti ai fini IRAP e diminuito dei contributi pubblici rilevanti ai fini IRAP, determini un valore positivo e confrontato con il corrispondente valore medio del primo, secondo e terzo periodo d'imposta immediatamente antecedente quello di riferimento risulti incrementato di almeno il 5 per cento. Qualora il predetto valore medio sia minore o uguale a zero la condizione è realizzata purché il valore della produzione netta, aumentato degli ammortamenti rilevanti ai fini IRAP e diminuito dei contributi pubblici rilevanti ai fini IRAP, determini un valore positivo.

3. La condizione di cui alla lettera b) dell'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 2/2006 è realizzata quando alla chiusura del singolo periodo d'imposta l'ammontare complessivo dei costi relativi al personale classificabili nell'art. 2425, comma 1, lettera b), n. 9), del codice civile, diminuito degli oneri deducibili ai fini IRAP, determini un valore positivo e confrontato con il corrispondente Valore medio del primo, secondo e terzo periodo d'imposta immediatamente antecedente quello di riferimento risulti incrementato di almeno il 5 per cento. Qualora il predetto valore medio sia uguale a zero la condizione è realizzata purché l'ammontare complessivo dei costi relativi al personale classificabili nell'art. 2425, comma 1, lettera b), n. 9), del codice civile, diminuito degli oneri deducibili ai fini IRAP, determini un valore positivo.

4. L'incremento di cui ai commi 2 e 3, uguale o maggiore al 5 per cento, risulta dall'applicazione della seguente formula:

$$\frac{(T - TM) \times 100}{TM} \geq 5$$

dove T rappresenta:

a) il valore della produzione netta, aumentato degli ammortamenti rilevanti ai fini IRAP e diminuito dei contributi pubblici rilevanti ai fini IRAP, alla fine del singolo periodo d'imposta;

b) l'ammontare complessivo dei costi relativi al personale, classificabili nell'art. 2425, comma 1, lettera B), n. 9), del codice civile, diminuito degli oneri deducibili ai fini IRAP, alla fine del singolo periodo d'imposta;

dove TM rappresenta:

a) il valore medio di T relativo al primo, secondo e terzo periodo d'imposta immediatamente antecedente quello di riferimento. Per il calcolo della media è utilizzata la media aritmetica.

Art. 7.

Modalità di applicazione dell'aliquota di cui all'art. 2, comma 2 della legge regionale 2/2006 e successive modifiche

1. I soggetti passivi in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 2/2006 e successive modifiche, applicano l'aliquota nella misura del 3,25 per cento sulla base imponibile IRAP realizzata nel territorio regionale, in sede di determinazione dell'imposta dovuta.

2. Possono applicare l'aliquota IRAP nella misura del 3,25 per cento solamente i soggetti che hanno acquisito la soggettività passiva IRAP da più di tre periodi di imposta.

Art. 8.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, i soggetti passivi con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, applicano l'aliquota IRAP nella misura del 3,25 per cento in fase di determinazione dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta 2006, assumendo i periodi di imposta 2005, 2004, 2003 quale triennio di riferimento per la valutazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 2/2006 e successive modifiche.

2. In sede di prima applicazione, i soggetti passivi con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, chiuso successivamente al 1° gennaio 2006, applicano l'aliquota IRAP nella misura del 3,25 per cento in fase di determinazione dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta n. 2005/2006, assumendo i periodi di imposta 2004/2005, 2003/2004, 2002/2003 quale triennio di riferimento per la valutazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 2/2006 e successive modifiche.

Visto, il Presidente: ILLY

07R0139

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 dicembre 2006, n. 0373/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'art. 92 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 in materia di partecipazione della Regione alla spesa sostenuta dai comuni per l'effettuazione del censimento dei locali storici e per le revisioni. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Friuli - Venezia Giulia n. 52 del 27 febbraio 2006)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, recante: «Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»»;

Visto, in particolare, l'art. 87 della precitata legge regionale 29/2005 ai sensi del quale l'Amministrazione regionale, in collaborazione con i comuni e le associazioni culturali interessate alla tutela dei locali storici, individua gli esercizi pubblici e commerciali con almeno sessanta anni di vita che abbiano valore storico, artistico, ambientale o che costituiscano testimonianza storica, culturale e tradizionale e promuove la loro salvaguardia e valorizzazione;

Considerato che, con deliberazione n. 1798 di data 27 luglio 2006, la giunta regionale ha adottato la scheda-tipo per l'effettuazione del censimento dei locali storici in parola, nonché approvato le linee guida da utilizzarsi per la prima rilevazione come pure per gli aggiornamenti annuali previsti dal comma 7 del precitato art. 87 della legge regionale n. 29/2005;

Considerato altresì che, successivamente all'adozione della D.G.R. n. 1798/2006, il censimento in oggetto è stato avviato dai comuni della regione, in collaborazione con la direzione centrale attività produttive e l'unità di gestione del catalogo regionale di Villa Manin, e che lo stesso si concluderà il 26 marzo 2007 in ottemperanza a quanto previsto dal comma 3 del predetto art. 87 della legge regionale n. 29/2005;

Visto il disposto dell'art. 92 della legge regionale n. 29/2005 ai sensi del quale la Regione partecipa alla spesa sostenuta dai comuni per l'effettuazione del censimento con un contributo sino al cinquanta per cento della spesa e che con regolamento regionale sono stabiliti i criteri, le modalità e l'ammontare del contributo medesimo;

Atteso il parere favorevole espresso dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni italiani con nota di data 20 ottobre 2006, ad prot. 1572, relativamente ai criteri ed alle modalità previsti dal testo regolamentare attuativo dell'art. 92 della legge regionale n. 29/2005;

Ritenuto, pertanto, di adottare il regolamento di esecuzione di cui all'art. 92 della legge regionale n. 29/2005 in materia di partecipazione della Regione alla spesa sostenuta dai comuni per l'effettuazione del censimento dei locali storici e per le revisioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso» e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2837 di data 24 novembre 2006;

Decreta:

È approvato, nel testo che in allegato forma parte integrante del presente atto, il «Regolamento di esecuzione dell'art. 92 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 in materia di partecipazione della Regione alla spesa sostenuta dai comuni per l'effettuazione del censimento dei locali storici e per le revisioni».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 11 dicembre 2006

ILLY

Regolamento di esecuzione dell'art. 92 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 in materia di partecipazione della Regione alla spesa sostenuta dai comuni per l'effettuazione del censimento dei locali storici e per le revisioni.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 30, comma 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), disciplina, in attuazione di quanto previsto dall'art. 92 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione, di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), di seguito denominata legge, i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi relativi alla partecipazione alla spesa sostenuta dai comuni per l'effettuazione del censimento dei locali storici di cui all'art. 87 della legge.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento sono i comuni.

Art. 3.

Modalità di presentazione delle domande

1. I comuni presentano la domanda di contributo entro il 30 aprile di ogni anno alla direzione centrale attività produttive, servizio sostegno e promozione commercio e terziario.

2. La domanda viene corredata da una dichiarazione, illustrativa degli oneri sostenuti per la compilazione per la parte richiesta ai comuni delle schede relative al censimento dei locali storici di cui all'art. 87 della legge, effettuato secondo le modalità di cui alla deliberazione della giunta regionale 28 luglio 2006, n. 1798, e successive modificazioni ed integrazioni, per il primo censimento e per le revisioni ivi previste, secondo le disposizioni previste dall'art. 42 della legge regionale n. 7/2000.

3. Lo schema di domanda è approvato con decreto del Direttore centrale delle attività produttive e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 4.

Spese ammissibili

1. Ai fini della concessione del contributo, sono ammissibili le seguenti spese:

a) spese relative ad oneri del personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato, ovvero a progetto, per il tempo dedicato alla prima compilazione delle schede di censimento dei locali storici e alle successive revisioni;

b) spese relative ad oneri sostenuti dal comune per l'affidamento di incarichi professionali finalizzati alla prima compilazione delle schede di censimento dei locali storici e alle successive revisioni fino alla concorrenza di un importo massimo di 5.000 euro, ivi compresi i relativi oneri fiscali e previdenziali;

c) altri oneri correnti di funzionamento per le quote strettamente inerenti alle operazioni di cui alle lettere a) e b).

Art. 5.

Criteri per l'assegnazione dei contributi

1. I contributi sono assegnati nel limite massimo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, sino alla concorrenza delle disponibilità di bilancio, secondo i criteri e in base all'ordine di priorità di seguito indicati:

a) 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la quota sostenuta direttamente dal comune, per i comuni che effettuino la rilevazione in collaborazione e con la compartecipazione delle organizzazioni di categoria o con le associazioni di tutela e salvaguardia dei locali storici;

b) 40 per cento per i comuni sino a 3.000 abitanti, qualora non ricorra il caso di cui alla lettera a);

c) 30 per cento per gli altri comuni.

2. In caso di carenza di risorse disponibili, si dà luogo al rimborso in base ai seguenti parametri:

a) per i comuni di cui al comma 1, lettera a), preliminarmente in base alla percentuale ivi prevista e, qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti, in proporzione al numero delle schede di censimento compilate;

b) per i comuni di cui al comma 1, lettera b), preliminarmente in base alla percentuale ivi prevista e, qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti, in proporzione al numero delle schede di censimento compilate;

c) per i comuni di cui al comma 1, lettera c), preliminarmente in base alla percentuale ivi prevista e, qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti, in proporzione al numero delle schede di censimento compilate.

Art. 6.

Concessione ed erogazione dei contributi

1. I contributi sono concessi, liquidati in via definitiva ed erogati a seguito dell'assegnazione di cui all'art. 5 sulla base delle rendicontazioni presentate a corredo della domanda.

Art. 7.

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme della legge regionale n. 7/2000.

Art. 8.

Rinvio dinamico

1. In conformità all'art. 38-bis della legge regionale n. 7/2000, il rinvio a leggi e regolamenti operati dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, *Il Presidente*: ILLY

07R0128

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

11 dicembre 2006, n. 0375/Pres.

Legge regionale n. 4/2005. Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle piccole e medie imprese di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del capo I della legge regionale n. 4/2005. Approvazione modifiche e integrazioni.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 3 gennaio 2007)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 4 marzo 2005 n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle comunità europee del 7 luglio 2004), ed in particolare il capo I della stessa (Sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese (PMI));

Visto in particolare l'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 4/2005, ai sensi del quale: «Con Regolamento regionale, sono definiti i contenuti, le modalità, i termini iniziali e finali di presentazione delle domande e la percentuale di risorse da destinare rispettivamente alle piccole e alle medie imprese»;

Visto il decreto del Presidente della Regione 16 settembre 2005, n. 0316/Pres., con il quale è stato emanato il regolamento in parola;

Visto in particolare l'art. 15, comma 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione n. 0316/Pres./2005, in base al quale, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della Legge regionale n. 4/2005, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, l'ammissione agli incentivi di cui al medesimo regolamento non esclude l'applicazione dell'art. 17 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione) e successive modifiche;

Visto l'art. 3, comma 1 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 27 recante «Abrogazione della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione) e disposizioni transitorie», in base al quale è stato modificato il disposto dell'art. 4, comma 3 della citata Legge regionale n. 4/2005, prevedendo che, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, l'ammissione agli incentivi di cui al capo I della medesima legge regionale n. 4/2005 non esclude l'applicazione dell'art. 26 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), e successive modifiche;

Ritenuto conseguentemente necessario sostituire il citato comma 2 dell'art. 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione n. 0316/Pres./2005;

Visto l'art. 6, comma 2, del regolamento medesimo, in base al quale l'ammontare minimo dell'incentivo concedibile è pari a 50.000,00 euro;

Atteso che in sede di attuazione è stato riscontrato che tale limite appare eccessivamente elevato in particolare con riferimento ai progetti di sviluppo competitivo presentati dalle microimprese, come rilevato anche dalle relative associazioni di categoria ed in particolare dal Confindustria di Udine con nota n. 3694 direz.gl./pm dd. 25 ottobre 2006 assunta al protocollo della direzione centrale attività produttive al n. 28208/prod/polec dd. 27 ottobre 2006;

Ritenuto conseguentemente necessario modificare l'art. 6 del citato regolamento prevedendo la riduzione del limite minimo di incentivo concedibile per i progetti presentati dalle microimprese, fissandolo in 20.000,00 euro;

Visto altresì l'art. 7, comma 1, del regolamento medesimo, in base al quale gli incentivi indicati dall'articolo stesso sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*»), pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea serie L n. 10 del 13 gennaio 2001;

Visto inoltre l'art. 8, comma 1, del menzionato regolamento, in base al quale gli incentivi indicati dal medesimo articolo sono concessi in osservanza del regolamento (CE) n. 70/2001 della commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato in Gazzetta ufficiale della Comunità europea serie L n. 10 del 13 gennaio 2001;

Ritenuto opportuno, ai fini di una maggiore chiarezza del disposto degli articoli 7 e 8 del regolamento in parola, prevedere espressamente l'applicabilità delle limitazioni settoriali previste dai citati regolamenti comunitari ed in particolare dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 69/2001 e dall'art. i del regolamento (CE) n. 70/2001;

Ritenuto altresì di disporre l'applicabilità ai procedimenti in corso, delle modifiche apportate agli articoli 7 e 8 del più volte citato regolamento, trattandosi di mera chiarificazione di contenuto precettivo già disposto dal regolamento attualmente in vigore;

Ritenuto pertanto di disporre le suddette modifiche e integrazioni agli articoli 6, 7, 8 e 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione n. 0316/Pres./2005, come riportate nel testo dell'allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 17 novembre 2006, n. 2739;

Decreta:

Sono approvate le modifiche e integrazioni al «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle piccole e medie imprese di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/1999, e al parere motivato della Commissione delle comunità europee del 7 luglio 2004)» emanato con decreto del Presidente della Regione 16 settembre 2005, n. 0316/Pres., nel testo allegato sub a) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche e integrazioni a Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Allegato A

Modifiche e integrazioni al «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle piccole e medie imprese di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia-Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/1999, e al parere motivato della Commissione delle comunità europee del 7 luglio 2004)» adottato con decreto del Presidente della Regione 16 settembre 2005, n. 0316/Pres.

Art. 1.

Integrazione dell'art. 6 del regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione n. 0316/2005

1. Dopo il comma 3 dell'art. 6 del «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle piccole e medie imprese di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4», adottato con decreto del Presidente della Regione 16 settembre 2005, n. 0316/Pres., è inserito il seguente:

«3 bis. Il limite minimo di cui al comma 2 è ridotto a 20.000,00 euro per i progetti presentati da microimprese».

Art. 2.

Integrazione dell'art. 7 del regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione n. 0316/2005

1. Dopo il comma 1 dell'art. 7 del regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione 16 settembre 2005, n. 0316/Pres., è inserito il seguente:

«1 bis. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, commi 2 e 3, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 del regolamento (CE) 69/2001 sono escluse dai contributi di cui al comma 1 le PMI operanti nei settori dei trasporti e delle attività legate alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I al trattato CE.»

Art. 3.

Integrazione dell'art. 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0316/2005

1. Dopo il comma 1 dell'art. 8 del regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione 16 settembre 2005, n. 0316/Pres., è inserito il seguente:

«1 bis. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, commi 2 e 3, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 70/2001 sono escluse dai contributi di cui al comma 1, limitatamente alle spese previste dall'art. 12, le PMI operanti nei settori delle attività connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato 1 al trattato CE.»

Art. 4.

Modifica dell'art. 15 del regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione n. 0316/2005

1. Il comma 2 dell'art. 15 del regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione 16 settembre 2005, n. 0316/Pres., è sostituito dal seguente:

«2. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 4/2005, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, l'ammissione agli incentivi di cui al presente regolamento non esclude l'applicazione dell'art. 26 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), e successive modifiche.»

Art. 5.

Disposizioni transitorie e finali

1. Gli articoli 2 e 3 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

07R0144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 dicembre 2006, n. 0376/Pres.

Legge regionale n. 26/2005, art. 27. Regolamento concernente la tutela dei prodotti brevettati ai sensi dell'art. 27 della legge regionale n. 26/2005 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico). Approvazione

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 3 gennaio 2007)

(Omissis).

07R0144-Bis

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 2007, n. 1.

Modifica dell'indennità di carica del garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza - legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 18 del 6 febbraio 2007)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge.

Art. 1.

Modifica dell'art. 10 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9

1. All'art. 10 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 «Istituzione del garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza», dopo le parole «e successive modifiche» viene introdotta la locuzione «, ridotta della misura del 25%».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 6 febbraio 2007

ERRANI

07R0160

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 18 settembre 2006, n. 10.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2006.*(Pubblicata nel suppl. ord. n. 6 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 26 del 20 settembre 2006)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni varie

1. Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2006 e pluriennale 2006-2008 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella «A» - Entrata.

2. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2006 e pluriennale 2006-2008 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella «B» - Uscita.

3. Gli elenchi allegati al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 si intendono aggiornati in conformità alle variazioni ed ai riferimenti recati dalla presente legge e relative tabelle annesse.

4. L'autorizzazione contenuta nell'art. 4, comma 1, lettera e) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 5 relativo all'approvazione degli elenchi allegati allo stato di previsione della spesa è aumentata dell'importo di € 58.704.245,48 mentre è autorizzata la contrazione di un mutuo di € 2.049.704.899,47 finalizzato alla copertura del saldo finanziario negativo connesso alla gestione degli esercizi pregressi.

5. Attesa la disposizione contenuta nell'art. 45, comma 7, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione), è fatta salva la facoltà con la legge regionale di approvazione del bilancio 2007 o con il relativo assestamento di bilancio di rinnovare l'autorizzazione alla contrazione di uno o più mutui per il finanziamento delle somme inutilizzate iscritte nell'elenco n. 5 allegato alla legge regionale n. 5/2006, come modificato dalla presente legge.

6. Improrogabilmente entro il 31 marzo 2007 le direzioni regionali devono far pervenire alla direzione regionale bilancio e tributi, relativamente ai capitoli di spesa di rispettiva competenza, l'elenco degli impegni assunti sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio 2004 e non pagati negli anni 2004, 2005 e 2006, per i quali al 31 dicembre 2006 sia intervenuta la perenzione amministrativa ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 25/2001 precisando gli estremi degli atti originali d'impegno, l'indicazione del creditore e la somma ancora dovuta ai fini dell'adozione del decreto ricognitivo di cui all'art. 40, comma 4, della legge regionale n. 25/2001, come modificato dall'art. 7 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29.

7. I dirigenti delle predette direzioni regionali tenuti a trasmettere i dati di cui al comma 3 sono personalmente responsabili dell'esatto accertamento delle condizioni giuridiche che hanno fatto sorgere, da parte dei creditori, il diritto a reclamare l'assolvimento del credito stesso nei termini contenuti nell'art. 37 della legge regionale n. 25/2001.

8. Oltre al rispetto di ogni altra condizione prevista dalle vigenti leggi, l'iscrizione delle partite contabili perenti nel decreto ricognitivo di cui al comma 3 è condizione indispensabile per l'adozione di atti finalizzati al relativo impegno e pagamento a carico dei competenti capitoli di bilancio concernenti i residui passivi perenti reclamati dai creditori.

9. La direzione regionale bilancio e tributi è autorizzata a procedere alla revisione dei residui perenti ricogniti, anche con la richiesta diretta di notizie alle strutture interessate circa la conservazione o la cancellazione delle somme a suo tempo ricognite. Trascorso il termine di quaranta giorni dal ricevimento della richiesta, le voci di debito non motivatamente confermate per il mantenimento dei residui perenti ricogniti sono eliminate con decreto.

10. Relativamente ai residui perenti riguardanti il bilancio del Consiglio regionale, gli adempimenti di cui al presente art. sono effettuati direttamente dalla struttura competente del Consiglio regionale e formalizzati con provvedimento dell'Ufficio di presidenza.

11. All'art. 5 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 5 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2:

1) dopo le parole: «prestiti obbligazionari» sono inserite le seguenti: «, anche indicizzati a parametri non monetari,»;

2) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre 2003, n. 389 (Regolamento concernente l'accesso al mercato dei capitali da parte delle province, dei comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolate, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448) si autorizza l'affidamento della gestione di detto fondo anche a soggetti sui quali la Regione esercita un controllo diretto o indiretto, purché sottoposti al controllo degli organi di vigilanza sui mercati finanziari, nonché l'investimento delle somme accantonate nel fondo di ammortamento anche in titoli obbligazionari il cui rischio sia riconducibile al rischio della Regione stessa.»;

b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Sono confermate, altresì, per l'anno 2006 le disposizioni contenute nell'art. 5, commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13, della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 10, relativo all'emissione di prestiti obbligazionari.».

12. La Regione, al fine di conseguire l'azzeramento del disavanzo sanitario sulla base del piano sanitario riportato nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale per il 2007-2009, approvato dalla giunta regionale in data 28 giugno 2006, in attuazione dell'art. 129 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 relativo alle misure per il risanamento del deficit delle aziende sanitarie e di contribuire allo smaltimento del debito sanitario accumulato e che si produrrà fino al conseguimento del pareggio nonché al finanziamento dello sviluppo regionale, attiva un complesso di azioni basate:

a) sul contenimento della spesa, con particolare riferimento a quella corrente, intervenendo su sprechi e inefficienze;

b) sulla valorizzazione, previa ricognizione, del patrimonio regionale, da realizzare con l'incremento delle entrate derivanti dalla rivalutazione dei canoni e il contrasto della evasione, nonché attraverso un piano di dismissioni di immobili non utilizzati per l'assolvimento di inderogabili pubbliche finalità;

c) sull'attivazione della leva fiscale.

13. Per il 2006, le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 1, comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) che dispone la maggiorazione automatica delle addizionali regionali IRAP e IRPEF al massimo livello, in conseguenza della non adeguata copertura, entro il 31 maggio 2006, del disavanzo sanitario del 2005, sono destinate alla copertura dello stesso. La disposizione di cui al precedente periodo è subordinata all'esito del confronto nella conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome.

14. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 l'autonomia fiscale regionale è modulata, applicando criteri di progressività, di salvaguardia dei settori produttivi più deboli, nonché attraverso l'attivazione di tributi di scopo, sulla base delle finalizzazioni di cui al comma 12.

15. In attuazione dell'art. 129 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 relativo alle misure per il risanamento del deficit delle aziende sanitarie, per l'anno 2007 il costo di produzione delle singole aziende sanitarie e del sistema sanitario regionale nel suo complesso è fissato al livello dei costi definiti dal concordamento 2006, meno il 4,5 per cento dei costi dell'esercizio 2004, al netto del costo del personale. Ai sensi del comma 2 dell'art. 129 della legge regionale n. 4/2006 gli eventuali aumenti di costi, derivanti in particolare dall'attivazione di nuovi servizi, devono trovare copertura con l'aumento del fondo sanitario nazionale 2007 e non possono superare il 40 per cento dell'aumento stesso. Entro il 31 ottobre 2006, le aziende sanitarie inviano alla Regione il bilancio di previsione per il 2007 con un livello dei costi di produzione coerente con i limiti di cui al presente comma. Esperita la procedura del concordamento, entro il 30 novembre 2006, i bilanci di previsione sono approvati con apposito art. della legge di bilancio 2007 della Regione, di cui costituiscono allegato. Sulla base delle proposte avanzate dalle aziende sanitarie ed a seguito della determinazione da parte del CIPE del fondo sanitario nazionale 2007 attribuito al Lazio, la giunta regionale, con propria deliberazione, provvede ad apportare le eventuali variazioni ai bilanci di previsione entro i limiti di quanto previsto dal presente comma.

16. La Regione, al fine di una razionale, efficiente ed efficace gestione dei beni immobili di sua proprietà, avvia un intervento straordinario di ricognizione del demanio e del patrimonio regionali, da concludersi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, che specifica, in un unico elenco, la destinazione, il possesso e l'utilizzo dei beni stessi. Sulla base della progressiva realizzazione del censimento, la Regione provvede:

- a) all'adeguamento, secondo la normativa vigente, dei canoni dovuti, ove difformi;
- b) alla riscossione dei canoni di cui alla lettera a) e delle eventuali morosità;
- c) alla definizione del piano di dismissioni di cui al comma 12, lettera b).

17. La giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di demanio e patrimonio, di concerto con l'assessore competente in materia di bilancio, definisce, con apposita deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 16, nonché specifici indirizzi e direttive per uniformare la gestione del patrimonio degli enti pubblici dipendenti dalla Regione alle disposizioni di cui al comma 16.

18. Gli stanziamenti per l'anno 2006, relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci degli enti pubblici dipendenti dalla Regione, che adottano contabilità anche finanziaria, con esclusione delle aziende sanitarie ed ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dell'agenzia di sanità pubblica, sono ridotti nella misura del 10 per cento nei limiti, comunque, delle disponibilità non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge. Relativamente agli enti che adottano una contabilità esclusivamente civilistica, sono ridotti del 10 per cento i costi della produzione, individuati dall'art. 2425, primo comma, lettera b), numeri 6), 7) e 8), del codice civile, previsti nel budget 2006, concernenti beni di consumo e servizi ed il godimento di beni di terzi. Le somme provenienti dalle riduzioni di cui al presente comma sono versate da ciascun ente all'entrata del bilancio regionale entro il mese di ottobre 2006.

19. Al fine di garantire uno svolgimento delle funzioni regionali improntato a criteri di sobrietà ed eticità, nonché il contenimento della spesa complessiva sostenuta dall'amministrazione regionale, l'operatività dei capitoli concernenti spese di cerimoniale e rappresentanza, per convegni, per il rinnovo del parco autoveicoli, per incarichi di consulenza conferiti ai soggetti estranei all'amministrazione, è ridotta del 10 per cento. L'operatività dei restanti capitoli di spesa corrente, con esclusione di quelli aventi natura obbligatoria, dei capitoli concernenti assegnazioni vincolate e relativi cofinanziamenti, spese di personale, poste tecniche, trasferimenti agli enti sub regionali, interventi per emergenze umanitarie e calamità naturali, interventi socio-assistenziali, spese per il trasporto pubblico e dei capitoli totalmente finalizzati da apposita norma legislativa, è ridotta del 2 per cento. Con decreto del Presidente della Regione si provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'individuazione dei capitoli oggetto della riduzione.

20. La Regione promuove e sperimenta la finanza etica che ricomprende l'emissione di obbligazioni etiche e/o titoli di solidarietà, la partecipazione a fondi di social venture capital, la sottoscrizione di fondi etici e fondi di investimento socialmente responsabile, l'adozione di strumenti di microfinanza e microcredito, anche attraverso la partecipazione al capitale di istituzioni finanziarie, purché no-profit ed esclusivamente dedicate a tali attività.

21. Nell'uso delle risorse destinate alla finanza etica sono garantite la massima trasparenza e la partecipazione dei cittadini.

22. Sono coinvolti nelle operazioni di finanza etica intermediari finanziari etici e operatori finanziari selezionati, in via preferenziale, secondo un profilo di responsabilità sociale e ambientale.

23. Con deliberazione della giunta regionale, da adottarsi entro il 30 novembre 2006, sentita la commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità e le procedure per l'espletamento delle attività di gestione e di reperimento dei flussi finanziari di cui al comma 20.

24. La Regione, in attuazione dei principi della finanza etica, promuove programmi di microcredito, come strumento di lotta alla povertà e all'esclusione sociale e al fine di sviluppare la partecipazione e la solidarietà a favore di categorie svantaggiate.

25. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 20, 21, 22, 23 e 24 viene istituito un fondo per il microcredito, articolato su quattro assi di intervento:

- a) microimprese, cioè ditte individuali operanti in settori in cui sono particolarmente diffuse l'economia sommersa e l'usura;
- b) collettività finanziarie, cioè condomini, mutue, cooperative, che vogliono attivare progetti di ristrutturazione di immobili secondo criteri di ecocompatibilità e di accessibilità per i disabili;
- c) crediti di emergenza, finalizzati ad affrontare bisogni primari dell'individuo, quali la casa e i beni durevoli essenziali;
- d) sostegno a persone sottoposte ad esecuzione penale, intra o extra-muraria.

26. Il coordinamento degli interventi relativi al microcredito previsti al comma 25, lettere a), b) e c) è effettuato dall'assessorato competente in materia di bilancio, programmazione e partecipazione. L'assessore competente in materia di bilancio, programmazione e partecipazione riferisce annualmente, con apposita relazione, alla giunta regionale e alla commissione consiliare competente. Nel caso di cui al comma 25, lettera d) il coordinamento spetta al Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Per gli interventi di cui al comma 25, il fondo per il microcredito può essere incrementato da risorse finanziarie conferite anche da altri enti pubblici e privati. La gestione operativa è affidata, mediante apposita convenzione, all'Agenzia Sviluppo Lazio S.p.a. L'attività del fondo di cui al comma 25 è diretta da un responsabile nominato dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia Sviluppo Lazio S.p.a.

27. Per le finalità di cui ai commi 24 e 25, è stanziata, per l'anno 2006, la somma di euro 500 mila, a valere sul fondo di rotazione di Agenzia Sviluppo Lazio S.p.a. di cui 400 mila per gli assi di intervento di cui al comma 25, lettere a), b) e c) e 100 mila per l'asse di cui al comma 25, lettera d). Il Fondo è integrato, con apposito provvedimento legislativo, della somma di euro 3 milioni, derivanti dalla emissione obbligazionaria della Regione del 19 aprile 2006, destinati al microcredito.

28. L'art. 53 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 relativo al fondo speciale per il microcredito è abrogato.

29. Al comma 1 dell'art. 55 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 relativo al programma straordinario di interventi per lo sviluppo socio-economico del territorio del Lazio le parole: «triennio 2006-2008» sono sostituite dalle seguenti: «quadriennio 2006-2009».

30. Dopo il comma 2 dell'art. 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, da ultimo modificato dalla legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo a modalità e termini per l'ottenimento di benefici e provvidenze di legge, è inserito il seguente:

«2-bis. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 non si applicano al settore del trasporto pubblico locale, al fine di garantire la continuità dei flussi finanziari in favore degli enti locali, delle aziende pubbliche o private di gestione del servizio di trasporto».

31. Al fine di sostenere le attività di promozione e di sviluppo locale per una crescita equilibrata della società, la Regione partecipa al capitale sociale della Banca di credito cooperativo di Roma - Soc. Coop. a r.l. mediante la sottoscrizione di cento azioni. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB C16, di un apposito capitolo di spesa denominato «Partecipazione della Regione Lazio al capitale sociale della Banca di credito cooperativo di Roma», con lo stanziamento di € 1.033,00.

32. I contributi concessi in attuazione della legge regionale 14 gennaio 1987, n. 9, e successive modifiche (Interventi regionali in favore delle cooperative integrate. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 1981, n. 11) sono concessi in regime de minimis, come disciplinato dal regolamento (CE) n. 69/2001, della Commissione, del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle comunità europee L. 10, del 13 gennaio 2001.

33. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 9 marzo 1990, n. 27 (Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica od archeologica) le parole: «deliberazione autorizzativa del consiglio comunale» sono sostituite dalle seguenti: «dichiarazione del legale rappresentante del comune».

34. Il comma 2 dell'art. 34 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 relativo alla realizzazione di opere e lavori pubblici nelle sedi comunali è sostituito dal seguente:

«2. All'individuazione degli interventi da ammettere ai contributi di cui al comma 1 si provvede, nei limiti degli stanziamenti del capitolo di spesa R42501 del bilancio di previsione, la cui denominazione viene modificata in «Contributi costanti ventennali a favore dei comuni per la realizzazione di opere e lavori pubblici nelle proprie sedi (nuovo limite d'impegno)», per quanto concerne le nuove costruzioni e gli ampliamenti con la legge finanziaria regionale e, relativamente a tutte le altre tipologie di lavori, con deliberazione della giunta regionale.».

35. L'art. 25 della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 (Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e successive modifiche,) è sostituito dal seguente:

«Art. 25. (Cessazione dell'attività estrattiva). — 1. Il titolare di cava che non presenti la perizia giurata di cui all'art. 15, comma 3, nonostante diffida ad adempiere da parte del comune, è assoggettato alla revoca del titolo autorizzativo, disposta dal medesimo comune.».

36. L'Agenzia Sviluppo Lazio S.p.a. è autorizzata a trasferire le residue risorse del fondo speciale di cui alla legge regionale 5 febbraio 1979, n. 13 al fondo di rotazione per lo sviluppo regionale del Lazio di cui all'art. 24, comma 7 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, da destinare ad attività di sviluppo e sostegno delle aree industriali e delle piccole e medie imprese, sulla base di un programma da concordare con l'assessorato regionale competente in materia di piccola e media impresa, commercio e artigianato.

37. All'art. 6, comma 1, lettera f) della legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di polizia locale) le parole «da sei rappresentanti» sono sostituite dalle seguenti: «dai rappresentanti».

38. Al fine di concorrere alle spese sostenute dalle università agrarie di Allumiere, Tarquinia e Tolfa per il personale loro assegnato dalla Regione ai sensi della legge 10 giugno 1977, n. 285 (Provvedimenti per l'occupazione giovanile), per il triennio 2006-2008 è autorizzata l'erogazione dell'importo annuo complessivo di euro 214 mila 329,60, di cui euro 104 mila 491,58 per l'università agraria di Allumiere, euro 17 mila 461,57 per l'università agraria di Tarquinia e euro 92 mila 376,45 per l'università agraria di Tolfa.

39. La denominazione del capitolo G24524 «Sistema informativo regionale dei beni culturali e ambientali» è sostituita dalla seguente: «Interventi per il sistema informativo regionale dei beni culturali ed ambientali e per l'implementazione del portale dei Beni e delle attività culturali (legge regionale 26 luglio 1991, n. 31)».

40. Al comma 4 dell'art. 12 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 relativo all'Osservatorio istituzionale per l'educazione stradale e la sicurezza nella circolazione, le parole: «lettere f) e g)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera g)».

41. Per le finalità di cui all'art. 14 della legge regionale 18 giugno 1980, n. 72, relativo alla concessione di contributi regionali per la costruzione e la ristrutturazione di strade provinciali e comunali, la giunta regionale, sulla base dei criteri adottati dalla giunta stessa per la concessione di finanziamenti di competenza della direzione regionale infrastrutture, concede ai comuni contributi in conto capitale fino ad un massimo, per l'esercizio finanziario 2006, di euro 300 mila e nel limite di spesa previsto nello stanziamento annuale sul capitolo D12520. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 93, commi 3 e seguenti della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, come da ultimo modificato dall'art. 86 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, e in deroga al termine previsto dal comma 1 dello stesso art. 93, relativo alle modalità e ai termini di sca-

denza per l'ottenimento di benefici provvidenze di legge, per l'esercizio finanziario 2006 i comuni possono presentare le domande per l'accesso ai contributi di cui al presente comma entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

42. Sono approvati, ai sensi dell'art. 57, comma 4, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche, i bilanci di previsione deliberati dai sottoelencati enti sottoposti al controllo della Regione:

- a) Istituto Montecelio;
- b) Consorzio Polifunzionale Pegaso;
- c) Agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio-Laziodisù.

43. Le schede riepilogative dei bilanci di cui al comma 42 sono allegate alla presente legge.

44. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo R31518, un importo sino ad euro 400 mila è destinato alla copertura della quota regionale per l'organizzazione, in collaborazione con il Comitato delle regioni, del summit delle regioni e città d'Europa e dell'assemblea plenaria del Comitato delle regioni che si terrà a Roma il 20 e 21 marzo 2007.

45. Nell'ambito della disponibilità del capitolo G31502, la somma di euro 500 mila è destinata per l'anno in corso alle attività di preparazione dei mondiali di nuoto previsti per l'anno 2009 ed è assegnata al comitato organizzatore dei mondiali di nuoto.

46. Al fine di favorire l'alfabetizzazione digitale e la cultura delle innovazioni tecnologiche nel mondo della scuola, della formazione professionale e del lavoro, di promuovere iniziative e progetti finalizzati ad abbattere il divario digitale, di sostenere attività di impresa ad alto contenuto tecnologico ed innovativo promosse da giovani imprenditori nonché di favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro anche attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, la Regione aderisce, in qualità di socio, alla fondazione «Mondo digitale», costituita a seguito della trasformazione del Consorzio «Gioventù digitale» in ente senza fine di lucro, con la sottoscrizione di quote del fondo di dotazione per l'importo di euro 300 mila.

47. La partecipazione della Regione alla fondazione di cui al comma 46 è subordinata alla condizione che lo statuto e l'atto costitutivo prevedano che:

- a) sia prevista la nomina di un rappresentante della Regione nel consiglio di amministrazione della stessa;
- b) sia elaborato un programma pluriennale, aggiornato annualmente, di iniziative ed attività per l'abbattimento del divario digitale nell'intero territorio del Lazio;
- c) venga inviata alla Regione copia della relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo annuale, approvata dal consiglio di amministrazione;
- d) vi sia il vincolo di destinare tutti gli avanzi di gestione agli scopi istituzionali, con il divieto di distribuire utili.

48. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operante la partecipazione della Regione alla fondazione di cui al comma 46.

49. Per la sottoscrizione della quota regionale del fondo di dotazione di cui al comma 46 è prevista l'istituzione, nell'ambito dell'UPB C16, di un apposito capitolo denominato «Partecipazione societaria della Regione Lazio alla fondazione Mondo digitale», con lo stanziamento di euro 300 mila, per l'esercizio 2006.

50. La Regione, nell'ambito delle politiche di promozione dell'internazionalizzazione e dello sviluppo, concorre, attraverso il finanziamento di euro 700 mila, per l'anno 2006, all'attività del primo centro euromediterraneo di cinematografia con sede a Ouarzazate, in Marocco.

51. Per le finalità di cui al comma 50, si provvede a disciplinare le modalità di attuazione mediante la modifica della convenzione già stipulata con l'Istituto Luce nell'anno 2005.

52. Al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione del comma 50 si provvede, per l'esercizio finanziario 2006, mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB B21, di un apposito capitolo denominato «Concorso regionale alle attività del primo centro euromediterraneo di cinematografia a Ouarzazate», con lo stanziamento di euro 700 mila e con conseguente riduzione, per lo stesso importo, del capitolo B21508.

53. La Regione, nelle more dell'approvazione della legge regionale prevista dall'art. 56 dello Statuto e in attuazione dei principi di cui all'art. 6, comma 9, dello statuto stesso, promuove la costituzione, in conformità alle disposizioni del codice civile, della Fondazione «Casa delle Regioni del Mediterraneo», avente sede in Roma, presso Villa Piccolomini.

54. La Fondazione di cui al comma 53 persegue le finalità di favorire forme di collaborazione tra regioni e comunità locali italiane e straniere che si affacciano sul Mediterraneo nel perseguimento di interessi comuni nonché di intrattenere relazioni di lavoro, di cooperazione e di scambio reciproco con enti ed organismi italiani che si occupano in ambito nazionale o locale delle questioni mediterranee.

55. La Fondazione di cui al comma 53 in particolare:

a) promuove e realizza, direttamente o anche avvalendosi degli altri enti ed organismi partecipati o vigilati dalla Regione che operano in specifici settori di intervento e con finalità analoghe o sussidiarie a quelle della fondazione, programmi di attività, iniziative, interventi, studi, ricerche e attività editoriali idonei a rafforzare i diritti di cittadinanza e di partecipazione, con particolare riguardo ai giovani e alle donne;

b) istituisce, anche avvalendosi delle università e dei centri di ricerca aventi sede nel territorio regionale, un centro servizi e studi sul Mediterraneo in grado di fornire alle regioni italiane e straniere aderenti alla fondazione consulenza e assistenza tecnica in ordine alla progettazione, alla valutazione e all'analisi di fattibilità di singoli programmi e studi posti in essere dagli aderenti in forma singola o associata;

c) svolge programmi e corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione rivolti agli operatori delle regioni e delle altre comunità locali del Mediterraneo, anche mediante la realizzazione di scambi culturali ed altre iniziative di cooperazione culturale e scientifica.

56. Lo statuto della Fondazione di cui al comma 53 prevede:

a) lo scopo ed i compiti della fondazione stessa in coerenza con le finalità e le attività di cui alle lettere b) e c) del comma 55;

b) il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;

c) la nomina di un consiglio di amministrazione composto in maggioranza da rappresentanti della Regione;

d) la possibilità di adesione di altre regioni italiane ed estere del bacino mediterraneo, quali soci partecipanti, nonché di enti, società a prevalente capitale pubblico e fondazioni bancarie, quali soci sostenitori;

e) l'adozione di modalità e strumenti, anche mediante stipula di protocolli di intesa e convenzioni, atti ad assicurare in via permanente sinergie operative con gli altri enti e gli organismi di cui al comma 55, lettera a), nonché la partnership con le università ed i centri di ricerca aventi sede sul territorio regionale di cui alla lettera b) del medesimo comma.

57. La giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, stabilisce con deliberazione gli indirizzi programmatici per la costituzione della Fondazione di cui al comma 53.

58. Il Presidente della Regione è autorizzato ad assumere tutte le iniziative necessarie per procedere alla costituzione della Fondazione di cui al comma 53 e renderla operante.

59. Agli oneri connessi alla costituzione della Fondazione di cui al comma 53 si provvede mediante l'istituzione nell'ambito dell'UPB R31 del bilancio di previsione per l'anno 2006 di un apposito capitolo di spesa denominato «Spese per la costituzione della Fondazione Casa delle Regioni del Mediterraneo», con lo stanziamento di euro 100 mila.

60. Per la preparazione dei giochi europei Maccabi che si svolgeranno quale straordinario evento sportivo, simbolico e culturale a Roma nel 2007 è istituito, nell'ambito dell'UPB G31, un capitolo con la seguente denominazione: «Partecipazione della Regione allo svolgimento dei giochi europei Maccabi, Roma 2007», con lo stanziamento per l'esercizio 2006 di euro 200 mila e con conseguente riduzione, per lo stesso importo, del capitolo G11516. Il contributo è assegnato alla Federazione Italiana Maccabi (FIM), che organizza l'evento.

61. Al fine di realizzare, quali opere prioritarie di edilizia sanitaria coerenti con il piano più complessivo in corso di elaborazione, il nuovo ospedale dei Castelli ed il nuovo ospedale del Golfo, è stanziata la somma complessiva di euro 200 milioni, di cui euro 70 milioni per il 2007, euro 70 milioni per il 2008 ed euro 60 milioni per il 2009.

62. I posti letto degli ospedali di cui al comma 61 non devono comunque essere aggiuntivi rispetto a quelli già in essere alla data del 31 luglio 2006 nei singoli ambiti territoriali.

63. Gli immobili di proprietà regionale al 31 luglio 2006, attualmente sede di strutture ospedaliere nelle aree interessate, sono alienati o messi a reddito, sulla base di direttive e modalità definite dalla giunta regionale. Il ricavato è acquisito dalla Regione e destinato alla copertura dei disavanzi sanitari.

64. Gli oneri di cui al comma 61 gravano sugli stanziamenti dell'UPB H22.

65. Al fine di assicurare le necessarie condizioni organizzative per l'esercizio delle complesse funzioni legate alla tutela della salute e per l'attuazione dell'accordo con i ministeri interessati concernente il piano di rientro dal disavanzo strutturale, nelle more del complessivo riassetto organizzativo della giunta regionale, attraverso la riforma della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della giunta e del consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale), la giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di risorse umane, demanio e patrimonio, di concerto con l'assessore competente in materia di sanità, può articolare fino a quattro direzioni regionali per le seguenti funzioni:

a) programmazione sanitaria;

b) politiche della prevenzione, sicurezza sul lavoro;

c) risorse umane e finanziarie;

d) politiche degli investimenti.

66. Per garantire il continuo coordinamento amministrativo dell'attività delle direzioni di cui al comma 65 e della stretta connessione dell'insieme delle attività socio-assistenziali della Regione, il direttore della direzione programmazione sanitaria esercita le funzioni di coordinamento e raccordo delle altre direzioni.

67. Attraverso la cabina di regia per il monitoraggio del risanamento del deficit delle aziende sanitarie di cui all'art. 131 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 è garantito il complessivo coordinamento delle attività regionali finalizzate al conseguimento dell'obiettivo del risanamento del deficit delle aziende sanitarie.

68. Per far fronte alle esigenze straordinarie di personale qualificato per le direzioni dell'assessorato competente in materia di sanità, nelle more della rideterminazione della dotazione organica regionale, l'assessorato competente in materia di risorse umane, demanio e patrimonio pone in essere le procedure necessarie per l'acquisizione di personale, dirigenti e funzionari, appartenente agli enti pubblici dipendenti, con particolare riferimento alle aziende del servizio sanitario, nonché all'Istituto zooprofilattico sperimentale.

69. In considerazione delle nuove competenze attribuite alla Regione dalla riforma del titolo V della Costituzione in materia di istruzione e formazione, nonché delle responsabilità attribuite in materia di fondo sociale europeo con le conseguenti, rilevanti attività di programmazione, coordinamento, gestione e controllo degli interventi, anche in relazione agli adempimenti connessi alla chiusura del programma operativo regionale (POR) 2000-2006 e alla programmazione del fondo sociale europeo (FSE) 2007-2013, nelle more del complessivo riassetto organizzativo della giunta regionale attraverso la riforma della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della giunta e del consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale), la giunta regionale può articolare fino a due direzioni regionali per le seguenti funzioni:

a) formazione;

b) istruzione.

70. In attuazione dell'ordine del giorno del 13 luglio 2006, n. 32 del consiglio regionale è istituita, presso il consiglio medesimo, una commissione consiliare speciale per la raccolta di analisi e la predisposizione di proposte per la riforma del sistema sanitario regionale.

71. La commissione di cui al comma 70 ha il compito di individuare le cause e concause dei fenomeni di malagestione e malaffare e la valutazione di proposte normative tese a contrastare tali fenomeni. A questo scopo tutte le strutture della Regione e degli enti dipendenti sono tenute a prestare la piena collaborazione.

72. La commissione di cui al comma 70 conclude la propria attività entro sei mesi dalla data della sua costituzione e presenta al consiglio regionale una dettagliata relazione sul lavoro svolto. Qualora se ne ravvisi l'esigenza, il termine previsto per la conclusione dell'attività può essere prorogato con decreto del presidente del consiglio regionale.

73. La commissione di cui al comma 70 è costituita dai membri degli uffici di presidenza delle commissioni consiliari permanenti competenti in materia di bilancio e sanità. È insediata dal presidente del consiglio regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La commissione, nella prima seduta utile, elegge al suo interno un presidente.

74. Gli assessori regionali competenti in materia di sanità e di bilancio e il presidente del comitato regionale di controllo contabile, o loro delegati, partecipano di diritto alle sedute della commissione di cui al comma 70. Qualora se ne ravvisi la necessità, possono essere chiamati a partecipare ai lavori della commissione funzionari delle strutture della giunta regionale competenti in materia di sanità, lavoro e formazione. La commissione può altresì avvalersi, con riferimento a specifiche problematiche, del contributo tecnico-scientifico di professionisti esterni.

75. Nelle more della disciplina organica in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 relativa alla conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e successive modifiche, la giunta regionale, in attuazione degli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche, definisce con uno o più atti amministrativi generali:

a) le misure di conservazione da applicarsi in via transitoria nelle zone di protezione speciale, di cui alla direttiva 79/409/CEE ed individuate dalla Regione, aventi ad oggetto, in particolare, l'attività venatoria, l'immissione di specie animali, la conservazione dei siti riproduttivi e di svernamento, la conservazione degli habitat, compresi quelli forestali, e gli ulteriori divieti e prescrizioni finalizzati alla conservazione degli uccelli selvatici;

b) gli interventi esonerati dalla valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, a condizione che non comportino effetti sui siti della rete «Natura 2000» e che, in via anche alternativa tra loro:

1) presentino caratteristiche e specificità compatibili con la gestione e la conservazione del sito;

2) realizzino le previsioni dei piani, generali o attuativi, di natura territoriale, urbanistica e di settore, ivi compresi i piani agricoli, di gestione e assestamento forestale e faunistico-venatori, e le loro varianti, se sottoposti in precedenza a procedura di valutazione d'incidenza con esito positivo;

3) siano previsti nei piani di gestione dei siti della rete «Natura 2000» regolarmente approvati.

76. Nell'ambito dello stanziamento iscritto nel capitolo D42502, l'importo di euro 200 mila è destinato a sopperire ad alcune emergenze previste e determinate dalla provincia di Latina per il miglioramento dei collegamenti con le isole Pontine, ai sensi della legge regionale 25 luglio 1996, n. 28 (Interventi straordinari regionali per la integrazione del servizio di collegamento delle isole pontine con i porti della provincia di Latina resi dalla società concessionaria del Ministero dei trasporti e della navigazione).

77. Nel perseguimento delle finalità complessive di razionalizzazione, efficacia ed economicità del sistema delle società partecipate dalla Regione, sia direttamente sia attraverso società da essa controllate, nonché al fine del raggiungimento di una significativa riduzione dei costi, in coerenza con la recente normativa comunitaria e statale in materia di società a capitale interamente pubblico o misto, la giunta regionale è autorizzata ad assumere le opportune iniziative affinché si proceda, entro il 31 dicembre 2006, al riordino delle partecipazioni societarie dirette o indirette della Regione, che comporti:

a) la definizione di idonei strumenti di coordinamento e controllo;

b) l'alienazione o l'incorporazione delle quote di capitale possedute;

c) lo scioglimento e la liquidazione di società strategicamente non rilevanti o le cui attività possono efficacemente e più economicamente essere espletate nell'ambito del proprio apparato organizzativo.

78. Entro il 31 ottobre 2006, la giunta regionale sottopone alla valutazione del consiglio regionale una relazione contenente le iniziative che si intendono perseguire in attuazione di quanto previsto al comma 77. La Regione è autorizzata ad acquisire sino al 100 per cento delle quote di capitale dell'Agenzia Sviluppo Lazio S.p.a. e della Lazio Service S.p.a. Agli oneri del presente comma si fa fronte con gli stanziamenti dei rispettivi capitoli dell'UPB C16. Nelle more dell'approvazione del provvedimento di cui al presente comma, l'acquisto di quote societarie e la costituzione di nuove società da parte di società con capitale a maggioranza regionale, enti, agenzie ed aziende regionali è subordinata all'approvazione di specifica norma del consiglio regionale. La giunta regionale è tenuta ad assumere tutte le iniziative più idonee all'attuazione del presente comma.

79. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo R31503, un importo sino ad euro 30 mila è destinato, come contributo straordinario, all'associazione Conference des Regions Peripheriques Maritimes d'Europe (CRPM) per l'attività connessa ai fini istituzionali dell'associazione.

80. Il programma di iniziative relativo alla partecipazione della Regione alla fondazione «Musica per Roma» e il contributo all'Auditorium Pio di Roma di cui all'art. 52 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16 fanno riferimento alle disponibilità annuali del capitolo G11530.

81. Per la realizzazione di interventi straordinari in materia di impiantistica sportiva, finalizzati all'adeguamento ai criteri federali, per la partecipazione ai campionati di serie superiore, sono stanziati per l'anno 2006 euro 250 mila, mediante l'istituzione di un capitolo nell'ambito dell'UPB G32.

82. Al comma 6 dell'art. 15 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 5 relativo alle spese per il personale della giunta e del consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «3 milioni 450 mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni di euro»;

b) le parole: «4 milioni 848 mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni 298 mila euro».

83. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza del processo decisionale di bilancio e l'analisi degli oneri finanziari recati dalle leggi di spesa e dalle deliberazioni della giunta regionale, assicurare la gestione della finanza regionale, con particolare riferimento alle emissioni di titoli regionali ed agli aspetti finanziari connessi alle operazioni di dilazione di pagamento del debito, la strutturazione organica delle attività relative all'economia sanitaria connessa e complementare alla riorganizzazione dell'assessorato competente in materia di sanità, nelle more del complessivo riassetto organizzativo della giunta regionale attraverso la riforma della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della giunta e del consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale), la giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di risorse umane, demanio e patrimonio di concerto con l'Assessore competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione, può articolare fino a quattro direzioni regionali per le seguenti funzioni:

a) ragioneria generale;

b) economia sanitaria;

c) finanza;

d) programmazione economica.

84. Nell'ambito dell'UPB D41, è istituito un apposito capitolo di spesa denominato «Oneri derivanti dall'accordo del 12 maggio 2006 tra le Organizzazioni sindacali e la Regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma per il miglioramento delle condizioni economiche del personale assunto ai sensi dell'accordo del luglio 2000», con lo stanziamento di euro 1 milione 650 mila per l'anno 2006, euro 5 milioni per l'anno 2007 ed euro 5 milioni per l'anno 2008. Le somme di cui ai suddetti stanziamenti, finalizzate a migliorare, nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale e aziendale, il trattamento economico dei lavoratori di cui al presente comma, sono erogate, a decorrere dal 10 settembre 2006, alle aziende interessate sulla base delle verifiche effettuate dalle stesse ed inviate alla struttura regionale competente entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

85. Nelle more della riforma della disciplina regionale in materia di diritto agli studi universitari, anche al fine di dare completa attuazione alla disposizione transitoria di cui all'art. 25, comma 4, della legge regionale 25 agosto 2003, n. 25 (Disposizioni in materia di diritto agli studi universitari), la prima dotazione organica complessiva dell'Agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio - Lazio-disu è determinata dal commissario straordinario, in deroga a quanto previsto dall'art. 16, comma 4, della legge regionale n. 25/2003, con riferimento a quella determinata dal consiglio di amministrazione con deliberazione 13 luglio 2005, n. 12, apportando alla stessa le riduzioni stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2006 (Fissazione dei criteri e dei limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, per gli anni 2005, 2006 e 2007, per le regioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in attuazione dell'art. 1, commi 93 e 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311), ai sensi dell'art. 1, comma 98 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativo ai limiti alle assunzioni per regioni ed enti locali del Servizio sanitario nazionale, e ridefinendo la consistenza numerica del personale all'interno delle singole categorie e della qualifica dirigenziale, previo confronto con le organizzazioni sindacali di categoria. La dotazione organica di cui al presente comma è determinata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed il relativo provvedimento è trasmesso alla giunta regionale per il controllo di legittimità, ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera e), numero 1), della legge regionale n. 25/2003.

86. L'art. 17 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002) è sostituito dal seguente:

«Art. 17. (Utilizzo del fondo speciale per i patti territoriali per la reindustrializzazione e la tutela ambientale del complesso aziendale ex Good-Year di Cisterna di Latina). — 1. L'Agenzia Sviluppo Lazio S.p.a., previa autorizzazione, da parte dell'assessorato regionale competente in materia di bilancio, dei progetti economico-finanziari degli interventi, utilizza una quota del fondo speciale per i patti territoriali, pari a euro 3 milioni 450 mila, per concorrere agli oneri connessi alla reindustrializzazione del complesso aziendale ex Good-Year di Cisterna di Latina, da erogarsi in conformità al regolamento (CE) della Commissione n. 70/2001, nonché un'ulteriore quota del fondo, pari a euro 3 milioni 623 mila 400, per concorrere agli oneri connessi agli interventi di tutela ambientale del medesimo complesso aziendale, alle condizioni e nei limiti fissati dalla decisione della Commissione europea C(2005) 4673 def., del 7 dicembre 2005.».

87. I contributi previsti dal presente articolo sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto in particolare di quanto disciplinato alle lettere a) e b):

a) i contributi di cui al presente articolo, soggetti alla procedura di notifica di cui all'art. 88, paragrafo 3, del trattato della comunità europea, sono concessi a condizione che la Commissione europea abbia adottato o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione dei contributi stessi ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle comunità europee L 83, del 27 marzo 1999. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea;

b) i contributi di cui al presente articolo, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 88, paragrafo 3, del trattato della comunità europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio, del 7 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle comunità europee L 142, del 14 maggio 1998.

88. All'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2006 sono aggiunte le seguenti poste:

	Anno 2006 (in Euro)	Anno 2007 (in Euro)	Anno 2008 (in Euro)
Cap. T28501 Lett. ...)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Sostegno regionale agli investimenti dei piccoli comuni			

Cap. 128501 500.000,00 — —
Lett. ...)
Nuove norme in materia di somministrazione di alimenti e bevande

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 18 settembre 2006

Il vice presidente: POMPILI

(Omissis).

07R0084

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2006, n. 11.

Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 37 (promozione della costituzione di una società per azioni per la progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione a tariffa o a pedaggio della rete autostradale e di infrastrutture di viabilità a pedaggio nel Lazio). Disposizioni transitorie.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 4 al *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio n. 30 del 30 ottobre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione del titolo della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 37

1. Il titolo della legge regionale n. 37/2002 è sostituito dal seguente: «Disposizioni per la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione a tariffa o a pedaggio della rete autostradale e delle infrastrutture di viabilità a pedaggio. Promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale».

Art. 2.

Inserimento dell'art. 1 nella legge regionale n. 37/2002

1. Prima dell'art. 1 della legge regionale n. 37/2002 è inserito il seguente:

«Art. 1 (Disposizioni per la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione a tariffa o a pedaggio della rete autostradale e delle infrastrutture di viabilità a pedaggio). — 1. La Regione provvede alla progettazione, all'esecuzione, alla manutenzione e alla gestione a tariffa o a pedaggio della rete autostradale regionale e delle infrastrutture di viabilità a pedaggio, mediante l'affidamento di appalti o di concessioni di lavori pubblici a soggetti scelti secondo le procedure del diritto comunitario e nazionale in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture e, in ogni caso, nel rispetto dei principi di non discriminazione, concorrenza, parità di condizioni e trasparenza.

2. La Regione istituisce commissioni di gara con modalità tali da assicurare la parità di condizioni dei concorrenti e la trasparenza delle procedure».

Art. 3.

Inserimento dell'art. 2 nella legge regionale n. 37/2002

1. Dopo l'art. 1 della legge regionale n. 37/2002, come introdotto dall'art. 2 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 2 (*Contratto di servizio*). — 1. Nella concessione di lavori pubblici, il rapporto con il concessionario è regolato da un contratto di servizio che, sulla base dell'atto di concessione dei beni del demanio stradale, definisce in particolare:

- a) le attività affidate ed i relativi obiettivi e standard qualitativi e quantitativi;
- b) i tempi di esecuzione e di realizzazione e le misure relative alla prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- c) le modalità per la verifica dei risultati conseguiti;
- d) gli eventuali compensi remunerativi;
- e) i procedimenti amministrativi pendenti concernenti le funzioni ed i compiti di cui all'art. 1;
- f) la successione dell'affidatario nei rapporti contrattuali in atto connessi all'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1;
- g) la gestione a tariffa o a pedaggio delle infrastrutture.».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 37/2002

1. L'art. 1 della legge regionale n. 37/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale*). — 1. La Regione promuove la costituzione, in conformità alle disposizioni dello statuto regionale ed ai sensi degli articoli 2325 e seguenti del codice civile, di una società per azioni a prevalente capitale regionale, di seguito denominata «società», avente ad oggetto la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione di reti autostradali e di infrastrutture di viabilità a pedaggio nonché la gestione a tariffa ovvero a pedaggio delle stesse.

2. La società opera nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.».

Art. 5.

Modifica agli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 37/2002

1. Agli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 37/2002 le parole «infrastrutture e mobilità» sono sostituite dalle seguenti: «lavori pubblici».

Art. 6.

Abrogazione dell'art. 5 della legge regionale n. 37/2002

1. L'art. 5 della legge regionale n. 37/2002 è abrogato.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. Le modifiche apportate dalla presente legge alla legge regionale n. 37/2002 costituiscono titolo per l'esercizio della facoltà di recesso, a norma degli articoli 2437 e seguenti del codice civile, dei soggetti o enti che partecipano, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla società già costituita ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 37/2002.

2. Resta salvo, limitatamente alle prestazioni eseguite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'affidamento della progettazione preliminare e definitiva del corridoio autostradale Tirreno sud.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 20 ottobre 2006

MARRAZZO

07R0085

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2006, n. 12.

Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 30 del 30 ottobre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 21 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 «Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico» e successive modifiche.

1. Al comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 24/1998, come da ultimo modificato dalla legge regionale 23 dicembre 2005, n. 19, le parole: «Entro il 31 ottobre 2006,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2007,».

Art. 2.

Modifiche all'art. 36-bis della legge regionale n. 24/1998 rubricato «Norma transitoria»

1. All'art. 36-bis della legge regionale n. 24/1998, rubricato «Norma transitoria», come da ultimo modificato dalla legge regionale 18 settembre 2002, n. 32, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il numero dell'articolo e la rubrica sono così modificati: «Art. 36-*quater* (Criteri per la redazione del primo PTPR - Disposizioni transitorie);
- b) al comma 1-*ter* dell'art. 36-bis della legge regionale n. 24/1998, aggiunto dalla legge regionale n. 32/2002, le parole «dell'applicazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'approvazione»;
- c) dopo il comma 1-*ter* dell'art. 36-bis è aggiunto il seguente: «1-*quater*. Nelle more dell'adeguamento della presente legge al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, il primo PTPR è redatto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 156 del suddetto codice, tenendo conto anche delle nuove disposizioni sostanziali e procedurali concernenti i beni paesaggistici introdotte dal codice medesimo.».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 20 ottobre 2006

MARRAZZO

07R0086

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2006, n. 13.

Istituzione e disciplina del consiglio regionale dell'economia e del lavoro. Abrogazione dell'art. 22 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 30 del 30 ottobre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Consiglio regionale dell'economia e del lavoro

1. È istituito, ai sensi dell'art. 71 dello statuto, il consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL).

2. Il CREL è organo di consulenza del consiglio e della giunta regionali e contribuisce all'elaborazione degli atti normativi e degli atti generali e settoriali relativi alla programmazione economico-sociale e territoriale regionale, nonché agli interventi di rilevante interesse per lo sviluppo sostenibile della Regione.

3. Il CREL concorre all'attuazione del principio statutario, di cui all'art. 50 dello statuto, della concertazione tra istituzioni pubbliche, forze economiche e sociali, organizzazioni sindacali ed autonomie funzionali.

4. Il CREL ha sede presso il consiglio regionale.

Art. 2.

Composizione del CREL

1. Il CREL è composto da:

a) il presidente, nominato dal presidente della Regione;

b) cinque esperti nelle materie economico-giuridiche e sociali nonché nelle tematiche comunitarie, di cui tre designati dal consiglio regionale e due dalla giunta regionale. I tre esperti designati dal consiglio regionale sono eletti con voto limitato a due;

c) il presidente dell'unione regionale camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere Lazio);

d) quattro rappresentanti delle università del Lazio, di cui uno in rappresentanza delle università libere riconosciute designati dal comitato regionale di coordinamento delle università del Lazio (CRUL) assicurando il criterio della rotazione;

e) un rappresentante delle associazioni di promozione sociale designato dall'osservatorio regionale sull'associazionismo di cui all'art. 10 della legge regionale l'estendere 1999, n. 22 (promozione e sviluppo dell'associazionismo nella Regione Lazio) e successive modifiche;

f) un rappresentante delle organizzazioni di volontariato designato dall'osservatorio regionale sul volontariato previsto dalla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 (disciplina dell'attività di volontariato nella Regione Lazio) e successive modifiche;

g) due rappresentanti delle persone con diverse abilità designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative, individuate con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di affari istituzionali;

h) un rappresentante delle organizzazioni per la prevenzione e la lotta al racket e all'usura designato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative, individuate con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di affari istituzionali;

i) dodici rappresentanti dell'imprenditoria regionale designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative, individuate con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di affari istituzionali;

l) cinque rappresentanti dell'artigianato designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative, individuate con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di affari istituzionali;

m) cinque rappresentanti delle cooperative di produzione e consumo designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative, individuate con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di affari istituzionali;

n) quattordici rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individuate con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di affari istituzionali;

o) due rappresentanti delle associazioni degli utenti e dei consumatori designati dal comitato regionale degli utenti e dei consumatori (CRUC), di cui all'art. 3 della legge regionale 10 novembre 1992, n. 44 (norme per la tutela del consumatore);

p) una rappresentante della consulta regionale femminile di cui alla legge regionale 25 novembre 1976, n. 58 (istituzione della consulta femminile regionale) e successive modifiche;

q) tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste, presenti nella Regione Lazio, individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e successive modifiche;

r) due rappresentanti delle libere professioni, di cui il rappresentante degli ordini e collegi professionali, componente della conferenza Regioni-ordini e collegi professionali, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e) della legge regionale 22 luglio 2002, n. 19, e un rappresentante dei professionisti non appartenenti ad ordini o collegi professionali, designato dalla Federazione italiana industrie e servizi professionali e del terziario avanzato.

2. Alle riunioni del CREL possono partecipare, senza diritto di voto, il presidente della Regione, l'assessore agli affari istituzionali, nonché gli assessori, i presidenti e i vice-presidenti delle commissioni consiliari competenti nelle materie di cui all'art. 1, comma 2.

3. Alle riunioni del CREL possono, altresì partecipare, su loro richiesta e secondo le modalità definite dal regolamento dei lavori di cui all'art. 7, comma 1, i rappresentanti delle comunità comunali e provinciali interessate alle tematiche in discussione.

4. La carica di componente del CREL è incompatibile con quella di parlamentare nazionale ed europeo, consigliere ed assessore regionale, presidente di provincia e assessore provinciale, sindaco e assessore di comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti. Non possono, inoltre, ricoprire la carica di componente del CREL coloro i quali abbiano un rapporto di lavoro di qualsiasi tipo o di consulenza con la Regione e con enti da essa dipendenti o partecipati.

5. I componenti del CREL possono essere sostituiti in qualsiasi momento su richiesta degli enti, associazioni ed organismi che li hanno designati.

Art. 3.

Costituzione e durata in carica del CREL

1. Il CREL è costituito con decreto del Presidente della Regione.
2. Ai fini della costituzione, le designazioni dei componenti devono pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla richiesta.
3. Il Presidente della Regione provvede comunque alla costituzione qualora siano pervenute almeno la metà più uno delle designazioni, fatte salve le successive integrazioni.
4. Il CREL dura in carica per la durata del consiglio regionale.
5. Il procedimento per la nuova costituzione del CREL è definito entro novanta giorni dall'insediamento del nuovo consiglio regionale.

Art. 4.

Il presidente

1. Il presidente rappresenta il CREL, lo convoca e lo presiede, e ne promuove, dirige e coordina i lavori.
2. Il presidente esercita, altresì, le funzioni attribuitegli dal regolamento dei lavori di cui all'art. 7, comma 1.

Art. 5.

Attribuzioni del CREL e suo funzionamento

1. Il CREL:
 - a) esprime pareri obbligatori sulle seguenti categorie di atti:
 - 1) il DPEFR, le proposte di legge finanziaria regionale, di bilancio di previsione annuale e pluriennale, nonché quella relativa al rendiconto generale della Regione;
 - 2) gli atti generali e settoriali relativi alla programmazione economico-sociale e territoriale regionale;
 - 3) le proposte di legge e di regolamento, ovvero gli atti generali e settoriali regionali aventi ad oggetto interventi di rilevante interesse per la Regione;
 - b) formula osservazioni e proposte, di propria iniziativa, in ordine agli atti di cui alla lettera a);
 - c) elabora studi, ricerche, indagini e rapporti di supporto all'amministrazione regionale nell'attività di programmazione economico-sociale, territoriale e delle politiche del lavoro, nonché nell'attività di partecipazione alla formazione degli atti statali e comunitari di interesse per lo sviluppo della Regione;
 - d) promuove sessioni di informazione e comunicazione sulle politiche dell'Unione europea indirizzate alla crescita e allo sviluppo dei territori, aperte alla società civile e alle reti di informazione dell'Unione europea presenti sul territorio regionale;
 - e) può stipulare convenzioni con università e centri di studio e di ricerca per l'elaborazione di studi, ricerche, indagini e rapporti nelle materie di cui alla lettera c).

2. Il CREL esprime i pareri di cui al comma 1, lettera a), entro venti giorni dalla data di ricezione dei relativi atti, che sono inviati allo stesso prima dell'adozione definitiva. Qualora il CREL non esprima parere entro il termine previsto, l'organo regionale competente può procedere all'adozione definitiva.

3. Ai fini dell'insediamento, il CREL è convocato dal proprio presidente entro trenta giorni dalla costituzione. Il CREL si riunisce almeno sei volte l'anno.

4. Le sedute del CREL non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e le sue deliberazioni non sono valide se non sono adottate dalla maggioranza dei presenti, fatta salva la maggioranza speciale di cui agli articoli 6 e 7.

5. Le sedute del CREL sono pubbliche. I verbali delle sedute del CREL e delle relative commissioni di cui all'art. 7, comma 2, sono trasmessi ai consiglieri regionali ed ai componenti della giunta regionale.

6. Entro il trenta giugno di ogni anno, il presidente del CREL presenta alla giunta regionale e al consiglio regionale un «Rapporto annuale sullo stato e le prospettive dell'economia, dello sviluppo e del lavoro nella Regione Lazio».

7. Entro il mese di settembre di ogni anno, il CREL presenta all'ufficio di presidenza del consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del fabbisogno finanziario.

8. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale, verificata la compatibilità finanziaria, presenta, d'intesa con l'assessore competente in materia di affari istituzionali, il programma di attività del CREL al consiglio regionale che l'approva unitamente al bilancio di previsione del consiglio.

Art. 6.

Vicepresidenti ed ufficio di presidenza

1. Il CREL, nella prima seduta, elegge a scrutinio segreto due vice presidenti, di cui uno espressione della categoria dei lavoratori ed uno di quella degli imprenditori, secondo le procedure disposte dal regolamento di cui all'art. 7, comma 1.
2. Per l'elezione dei vice presidenti è richiesta la maggioranza dei componenti; dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei presenti.
3. Il presidente e i due vice presidenti costituiscono l'ufficio di presidenza ed esercitano le funzioni attribuite dal regolamento dei lavori di cui all'art. 7, comma 1.

Art. 7.

Regolamento dei lavori. indennità

1. L'attività del CREL è disciplinata con apposito regolamento dei lavori del CREL, adottato a maggioranza dei suoi componenti.
2. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere un'articolazione interna in commissioni nei vari settori e materie di competenza del CREL.
3. Al presidente e ai vicepresidenti del CREL spetta una indennità pari, rispettivamente, al 60 per cento e al 20 per cento delle indennità di carica dei consiglieri regionali nonché il gettone di presenza e il rimborso per le spese di viaggio di cui al comma 4.
4. Ai componenti del CREL è corrisposto un gettone di presenza determinato con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale. Ai componenti non residenti è dovuto altresì il rimborso delle spese di viaggio in misura pari a quella stabilita per i dirigenti regionali.

Art. 8.

Struttura organizzativa di supporto

1. Il CREL, per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di una struttura amministrativa istituita ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (disciplina del sistema organizzativo della giunta e del consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche. Al dirigente della struttura di supporto spetta l'adozione degli atti per la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, in attuazione delle decisioni e delle direttive dell'ufficio di presidenza del CREL.

2. La struttura è composta da dipendenti regionali e le funzioni di segretario del CREL sono attribuite a personale di categoria non inferiore alla D.

3. La struttura è posta alle dipendenze funzionali del CREL ed opera in piena autonomia rispetto alle strutture organizzative del consiglio regionale.

4. Il presidente del CREL può avvalersi, altresì, della struttura di cui all'art. 37, comma 3, della legge regionale n. 6/2002.

Art. 9. <i>Norma transitoria</i> 1. In prima attuazione, la costituzione del CREL avviene entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 10. <i>A b r o g a z i o n i</i> 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) l'art. 22 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, relativo al consiglio regionale dell'economia e del lavoro; b) la legge regionale 18 aprile 2003, n. 12, «Istituzione del consiglio regionale dell'economia e del lavoro. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo)».	Art. 11. <i>Norma finanziaria</i> 1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, nel bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2006, nell'ambito dell'UPB R11, è istituito apposito capitolo denominato «Spese per il funzionamento del CREL». 2. Ai fini della prima applicazione della presente legge è prevista la spesa di euro 60 mila per l'esercizio finanziario 2006. 3. Alla copertura si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo T21501. La presente legge regionale sarà pubblicata nel <i>Bollettino ufficiale</i> della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 23 ottobre 2006 MARRAZZO 07R0087
---	---

AUGUSTA IANNINI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GUG-013) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)

(di cui spese di spedizione € 73,00)

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)

(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 7 0 4 0 7 *

€ 2,00